

2007



Periodico dell'Ordine Forense
di Catanzaro

Anno II - n. 2 - Aprile 2007

Direttore Responsabile:
Avv. Prof. Giuseppe Iannello

Direttori Editoriali:
Avv. Umberto Ferrari
Avv. Pantaleone Pallone
Avv. Luigi Combariati

Comitato di Redazione:
Avv. Paolo Carnuccio
Avv. Aldo Costa
Avv. Emma Izzi
Avv. Adolfo Larussa
Avv. Stefania Mantelli
Avv. Francesco Sacchi
Prof. Avv. Alberto Scerbo
Avv. Gian Paolo Stanizzi

Hanno collaborato:
Avv. Fabrizio Costarella
Avv. Massimo Scuteri

Redazione:
Via Falcone e Borsellino
Tel. 0961.885381
Fax 0961.707442
redazione@ordineavvocati.catanzaro.it
www.ordineavvocati.catanzaro.it
info@ordineavvocati.catanzaro.it

In corso di registrazione

Stampa & Grafica:
Tipolitografia Boccuto
Via E. Vitale, 194 - 88100 Catanzaro
Tel. e fax 0961.720277
www.tipografiaboccuto.com
info@tipografiaboccuto.com

SOMMARIO

Giuseppe Iannello	2	Editoriale
Ordine & Palazzo		
Francesco Sacchi	3	Resoconto sul lavoro svolto dal Consiglio dell'Ordine
	7	Iniziative e convegni
Casi & Questioni		
Paolo Carnuccio Aldo Costa Emma Izzi	8	Giurisprudenza Penale
Stefania Mantelli Gian Paolo Stanizzi	11	Giurisprudenza Civile
	17	Giurisprudenza Amministrativa
	21	Giurisprudenza Contabile
l'intervista		
Pantaleone Pallone	22	A colloquio con...
l'opinione		
Elena Morano Cinque	24	Il "nuovo corso" del diritto vivente segna il trionfo o il ripudio del danno esistenziale?
il profilo		
Umberto Ferrari	27	Per una storia del Foro di Catanzaro
l'avvocata		
Paola Baiocco	31	Cultura dello stupro e violenza sessuale sulle donne
non solo diritto		
Leo Pallone	34	Curiositas Proverbi e aneddoti
Eugenio Attanasio	35	Cinema Calabrie/Territori di cinema
Luigi Combariati	36	Libri Everyman Il problema della cella n. 13
Stefania Mantelli	37	Arte Il senso della giustizia nell'opera di Domenico Purificato
Giacomo Carbone	38	Teatro Il processo di Kafka
Carlo Rotundo	39	Musica Ho ancora la forza...
Luigi Combariati	40	L'incontro Quando la poesia diventa immagine

Carissimi Colleghi,

ci ritroviamo puntualmente con la pubblicazione del terzo numero della Rivista del Consiglio grazie al proficuo, lodevole, ed impareggiabile lavoro portato avanti dai Direttori editoriali, dai Collaboratori e dai Colleghi tutti che denotano un sempre maggiore impegno ed un grande entusiasmo per la rivista.

Nell'ultimo numero sono stati affrontati gli eventi che hanno investito l'Avvocatura e che investono la Giustizia intesa globalmente. Si è più volte affermato (e su questo penso proprio che tutti siamo d'accordo) che l'Avvocatura è chiamata a dover assolvere quale ceto intellettuale deputato a tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini, ad una funzione essenziale, caratterizzata costantemente dalla giustizia delle prestazioni e dalla responsabilità dell'adempimento con il rispetto dei fondamentali e non declinabili canoni deontologici.

Orbene, pur pienamente consapevole che non possono essere affrontate esaustivamente nell'editoriale le varie e complesse problematiche legate alla Formazione Permanente, ritengo che si impone però almeno un accenno alle novità introdotte dal C.N.F. nella seduta del 18/1/2007 il cui regolamento avrà efficacia dal 1° luglio 2007 e con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per il primo periodo di valutazione della formazione continua. Quanto approvato trae origine dal fatto che al Consiglio Nazionale Forense (e conseguentemente ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati) è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di garantire le competenze e le professionalità dei propri iscritti, nell'interesse della collettività, ed in considerazione soprattutto di quanto previsto dall'art. 12 del Codice Deontologico Forense che impone all'Avvocato il dovere di competenza e dall'art. 13 che dispone "E' dovere dell'Avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività".

Aldilà di alcune non condivisioni prospettate da una parte dell'Avvocatura, ritengo sia opportuno evidenziare che fra i tanti doveri che l'ordinamento pone a carico dei professionisti vi è, forse prima di ogni altro, quello delle competenze, per cui si impone giustamente e correttamente una sempre più approfondita conoscenza delle norme. A tale proposito ricordo a me stesso che altri ordini Professionali (dottori commercialisti, medici, farmacisti, notai etc.), consapevoli dell'importanza dell'aggiornamento, hanno già adottato da tempo propri regolamenti. Inoltre come ben sappiamo molte avvocature straniere hanno posto in essere sistemi di formazione permanente, con lo specifico intento di curare l'aggiornamento ed il perfezionamento della conoscenza, assolutamente necessarie per l'esercizio della professione. Ovviamente ritengo che in sede di attuazione del regolamento sorgeranno alcune difficoltà (anche nell'ambito organizzativo dei vari Consigli), anche se mi auguro che con la cooperazione e soprattutto con il buon senso di tutti, si possano trovare gli opportuni correttivi per portare avanti le novità introdotte.

Di certo ritengo che la formazione permanente attiene ad un momento, peraltro importante e delicato, per l'Avvocatura e per il suo futuro, costituirà un notevole stimolo alla promozione della cultura professionale, incidendo indubbiamente sulla preparazione dell'avvocato, e soprattutto darà un notevole contributo nell'ambito della qualità della prestazione professionale.



Prof. Avv. Giuseppe Iannello

*Il Presidente
Pino Iannello*



Resoconto sull'attività del Consiglio dell'Ordine Distrettuale Avvocati di Catanzaro dall'1 novembre 2006 al 31 marzo 2007.

Al momento di andare in stampa è pervenuta al Consiglio la triste notizia della immatura scomparsa del Prof. Salvatore Venuta. Nella riunione del Consiglio del 4 aprile 2007 il Presidente dell'Ordine Avv. Prof. Giuseppe Iannello ha ricordato l'esimio Rettore con le espressioni che hanno formato oggetto del verbale della seduta e che di seguito pubblichiamo.

Preliminarmente il Presidente commemora con parole commosse e vibranti la figura del chiarissimo professore Salvatore Venuta Rettore dell'Università Magna Græcia di Catanzaro.

In particolare - dopo averne ricordate le alte doti umane e la tenacia con cui si batté per un sempre maggiore avanzamento dell'Ateneo catanzarese - si intrattiene sui cordialissimi rapporti sempre mantenuti tra l'illustre scomparso e l'Ordine forense distrettuale di Catanzaro; il che ha consentito la comune proficua organizzazione di convegni ed incontri di studio di considerevole spessore scientifico.

Alla conclusione delle parole del Presidente i componenti del Consiglio, in piedi, osservano un minuto di silenzioso raccoglimento.

Il giorno precedente il Consiglio aveva predisposto e fatto affiggere per le vie della città il seguente avviso funebre: Il Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro, anche e nome dell'intera classe forense, manifesta il suo profondo e sentito cordoglio per la scomparsa del Chiarissimo Professore Salvatore Venuta Rettore dell'Università degli Studi Magna Græcia che, pur non catanzarese, ha amato la città come se fosse Sua, promuovendone e favorendone il progresso scientifico e culturale con tenacia ed abnegazione con l'Istituzione forense.

Catanzaro, 3 aprile 2007.

RIUNIONI N°12

Presenze Consiglieri alle adunanze

Avv. Iannello Giuseppe	12
Avv. Tassoni Antonio	8
Avv. Ferrari Umberto	12
Avv. Caridi Giovanni	9
Avv. Catricalà Domenico	5
Avv. Conte Virgilio	11
Avv. Elia Maria	8
Avv. Garcea Raimondo	11
Avv. Gareri Domenico	11
Avv. Larussa Adolfo	8
Avv. Matacera Teresa	12
Avv. Pallone Pantaleone	12
Avv. Sacchi Francesco	12
Avv. Torchia Antonio	5

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI	67
ESERCIZIO PROVVISORIO	54
COMPIUTA PRATICA	129
PARERI	132
ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI	60
ISCRIZIONE AVVOCATI	
ELENCO SPECIALE	2
AUTORIZZAZIONE FACOLTA' NOTIFICA	2
ISCRIZIONI AVVOCATI	
ELENCO GRATUITO PATROCINIO	43
CANCELLAZIONI PRATICANTI	17
CANCELLAZIONE AVVOCATI	16
DISCIPLINARI:	
ARCHIVIAE	26
APERTE	11

RIMBORSO SPESE PER SCRITTURATI - RICHIESTA PARERI -

Il Consiglio dell'Ordine ha approvato, nella seduta dell'11 dicembre 2006, la tabella relativa al rimborso delle spese per gli scritturati che, di seguito, viene pubblicata al fine di fornire sul punto, una utile indicazione ed un utile riferimento nella redazione delle parcelle sia giudiziali che verso i propri clienti.

Rimborso spese per scritture

1) originale di atto giudiziario o assimilabile, formato sia a mano che con qualsiasi procedimento meccanico.	A facciata € 2,50
2) copia di atto giudiziario o assimilabile ottenuta sia a carta carbone sia con procedimenti fotostatici o meccanici.	€ 0,50
3) originale di lettera o di comunicazione assimilabile, formato con qualsiasi procedimento meccanico e inviato per posta.	€ 2,50
4) originale di atto o di lettera o di qualsiasi altra comunicazione, formato sia a mano che con procedimenti meccanici, trasmesso via telefax.	€ 2,50
5) copia di atto o di lettera o di qualsiasi altra comunicazione, ricevuta via telefax (comprensiva della fotocopia necessaria per eliminare la non conservabile carta chimica).	€ 1,50

Note:

- a) Il rimborso delle tasse postali o telefoniche è dovuto in più, oltre al rimborso degli scritture di cui sopra.
b) Nel caso di ricorso alla stampa tipografica, il rimborso degli scritture sarà pari all'importo risultante dalla fattura della tipografia.

Per quanto attiene la presentazione al Consiglio dell'Ordine della richiesta di parere per la liquidazione degli onorari, ricordiamo brevemente alcuni criteri ai quali i Colleghi dovranno riferirsi nell'inoltare la domanda.

Essa va presentata in originale con apposizione di una marca da bollo di Euro 14,62 ogni quattro pagine, oltre una fotocopia in carta libera. Nella richiesta di parere il Collega dovrà svolgere una relazione dettagliata delle prestazioni professionali rese in favore del proprio cliente, indicando il valore della controversia, se trattasi di attività giudiziale o stragiudiziale ed evitando in tali ultime ipotesi di duplicare le voci degli onorari.

Si rammenta che il Consiglio può liquidare solo gli onorari e non già i diritti che è, pertanto, superfluo indicare.

Alla richiesta di parere dovrà essere allegato il fascicolo degli atti e documenti, con la fotocopia dei verbali di causa. La documentazione è utile al Consiglio per valutare se trattasi di udienze di trattazione o di mero rinvio, il tipo di attività svolta e la voce appropriata dell'onorario da applicare. E' il caso di ricordare che per la liquidazione dei soli onorari si applica la tariffa vigente al momento della effettuazione dell'ultima prestazione professionale (comparsa conclusionale, memoria di replica). Infatti in caso di successione di tariffe professionali, per i diritti di procuratore devono essere applicate le tariffe vigenti nel momento delle singole prestazioni professionali, mentre gli onorari di avvocato devono essere liquidati secondo la tariffa vigente nel momento conclusivo dell'opera difensiva. Per l'onorario occorre tenere presente che il carattere

unitario della prestazione difensiva va rapportato ai singoli gradi di giudizio nei quali la stessa è stata svolta, onde essa deve ritenersi esaurita al momento della pronuncia che chiude ciascun grado, con conseguente riferimento alla tariffa vigente al momento della cessazione del giudizio o dell'incarico in ciascun grado. In definitiva, nel caso di successione di tariffe professionali si deve applicare per gli onorari la tariffa sotto la quale la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita, senza che sia dato utilizzare la più favorevole tariffa in vigore all'epoca della liquidazione in favore del difensore.

Il Consiglio provvede alla liquidazione degli onorari richiesti e documentati in ragione della metà tra i minimi ed i massimi previsti dalla tariffa, spetterà al Collega motivare in modo esauriente la richiesta di liquidazione nel massimo o in misura superiore al massimo.

CASSETTE UFFICIO NOTIFICHE

Il Consiglio dell'Ordine, di concerto con l'Ufficio Unico Notifiche, ha realizzato il servizio delle cassette personali per il deposito e ritiro degli atti portati alla notifica. Le cassette sono ubicate presso i locali dell'Ufficio Notifiche numerate progressivamente e dotate di chiave fornita al solo titolare. Gli ufficiali giudiziari restituiranno gli atti notificati immettendoli nelle apposite cassette. Il costo di ciascuna cassetta è fissato in Euro 40,00.

I colleghi interessati potranno rivolgersi al Consiglio dell'Ordine per prenotare, previo pagamento, la cassetta che verrà assegnata secondo l'ordine di prenotazione, a causa del numero per ora limitato delle stesse.

INCARICO DI AMMINISTRATORE FINANZIARIO L. 575 /65

L'Agenzia del Demanio - Filiale Calabria - ha rivolto al Consiglio dell'Ordine l'invito a voler segnalare i nominativi di propri iscritti che siano interessati ad accettare l'incarico di Amministratore Finanziario dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della L. 575/65.

I colleghi interessati ad assumere l'eventuale incarico sono invitati, con cortese sollecitudine, a volerne dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

ELENCO AVVOCATI ESPERTI IN DIRITTO INTERNAZIONALE

Il dipartimento per la Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia ha richiesto l'inoltro di una

lista di avvocati esperti in diritto internazionale da inserire in un apposito elenco a disposizione dell'utenza, con riferimento ai compiti che il menzionato Dipartimento svolge relazioni a diverse convenzioni internazionali. Tra le competenze del Dipartimento, al fine di chiarire l'oggetto della suddetta richiesta, ricordiamo:

- 1) il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento;
- 2) gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;
- 3) la protezione dei minori;
- 4) il rimpatrio dei minori.

I cittadini italiani e stranieri coinvolti, che si rivolgeranno al menzionato Dipartimento, avranno a loro disposizione i nominativi di avvocati esperti in diritto internazionale ai quali rivolgersi per assumere l'eventuale difesa.

I colleghi interessati sono invitati a comunicare, con cortese sollecitudine, il loro nominativo da inserire nell'apposito elenco a disposizione dell'utenza.

SCUOLA DI MAGISTRATURA

Nella seduta del **20 dicembre 2006**, il Consiglio dell'Ordine di Catanzaro ha adottato un comunicato di ferma protesta per la decisione assunta dal Governo di spostare la sede della istituenda Scuola di Magistratura da Catanzaro e, quindi, dalla Regione Calabria, a Benevento, "collegio elettorale dei coniugi Mastella". Di seguito si pubblica il testo integrale della deliberazione assunta e trasmessa a diversi organi istituzionali nazionali.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro riunito in seduta straordinaria e rilevata l'ormai irreversibile decisione governativa di collocare la Scuola di Magistratura anziché in Catanzaro - come era stato già stabilito - a Benevento, eleva ferme e vibrante proteste nei confronti dello stesso governo e del guardasigilli per l'ulteriore «scippo» subito non solo da Catanzaro ma dall'intera Regione.

Duole dovere constatare che un governo, il quale a parole ha sempre affermato e continua ad affermare di volere guardare con particolare attenzione alla Calabria ed ai suoi problemi, nei fatti invece se ne disinteressa completamente non solo non dandole, ma addirittura togliendole, quello che le era stato già attribuito.

E tanto più ciò è da rilevarsi con riguardo alla Scuola di Magistratura la cui allocazione nella Regione avrebbe assunto, massime in questo momento di particolare tormento e travaglio ed incertezza, la

peculiare affermazione della presenza dello Stato con una struttura preposta per sua stessa natura ad usbergo della legalità e della sua cultura.

Venendo più al «particolare», il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro non può poi fare a meno di constatare con profonda amarezza come ormai da anni la città di Catanzaro sia oggetto di spoliazioni che sempre più ne stanno illanguidendo il tessuto sociale ed economico.

La soppressione dell'Ospedale militare (da cui nei giorni scorsi tristemente venivano asportati gli arredi); lo sciagurato smembramento dell'Archivio di Stato (basterebbe molto poco per eseguire i lavori di ripristino della sua sede) uno dei più importanti del Mezzogiorno, sono solo gli ultimi due esempi. A questi si aggiunge ora lo spostamento della sede della scuola di Magistratura la quale indubbiamente avrebbe vivacizzato l'ambiente culturale cittadino che viete logiche clientelari hanno sottratto a questa povera sfortunata Città.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro non ha certo la forza politica - perché, ovviamente, non è un Organismo politico - per contrapporre alla volontà ministeriale un ultimo sforzo per evitare o quantomeno limitare la palese ingiustizia che si è perpetrata in danno della Calabria. Chiede però che tutte le forze politiche, amministrative, professionali e culturali della Regione, in un impeto di orgoglio, che pure in altri tempi ha caratterizzato «i fieri calabresi», vogliano coralmemente ed unitariamente fare sentire la loro voce che tutte le forze politiche, amministrative, professionali e culturali della Regione che non è un «grido di dolore» ma di «orgogliosa protesta».

Nella successiva seduta del **17 gennaio 2007**, il Consiglio dell'Ordine, a seguito della relazione del suo Presidente ed in conformità alle direttive del C.N.F., ha deliberato di porre in essere la più idonea forma di protesta in occasione della imminente cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. In tale occasione il Presidente Avv. Prof. Giuseppe Iannello ha esposto in un breve intervento (riportato in calce) le motivazioni della protesta e del disagio dell'intera classe forense per le spoliazioni subite ingiustificatamente ed al termine l'intero Consiglio dell'Ordine e numerosi avvocati presenti nella sala hanno abbandonato la cerimonia. A seguito di formale richiesta, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, il Sindaco della città ed il Presidente della Provincia sono stati ricevuti dal segretario alla Presidenza del Consiglio On. Letta al quale è stata prospettata, in tutti i suoi vari aspetti, l'ingiustizia sottesa all'immotivato provvedimento con

il quale il Ministro della Giustizia ha inteso trasferire

nella sua città la Scuola di Magistratura.

Nell'occasione il Presidente dell'Ordine ha ritenuto di ribadire l'opportunità della scelta del capoluogo calabrese quale sede della Scuola, sia per la presenza di organi giurisdizionali di elevato livello, sia per la presenza della facoltà di Giurisprudenza, sia ancora per l'antica e nobile tradizione forense della città. Allo stato, la vicenda è in attesa di sviluppi sia in sede politica che giurisdizionale.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO

Il Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro, anche in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2007, avrebbe desiderato di esaminare, per un verso, i problemi della giustizia calabrese in generale e di quella del distretto di Catanzaro in particolare sotto i profili che investono l'Avvocatura; e per un altro verso, di stigmatizzare con forza ed ancora una volta le insipienti scelte che il governo - tradendo il proprio programma elettorale e violando l'art. 24 della Costituzione - ha assunto nei confronti della stessa Avvocatura con il decreto legge 4 luglio 2006 n. 223: il così detto Decreto Bersani.

Tutto ciò il Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro avrebbe desiderato enunciare, documentare, sviluppare ed illustrare. Ma un fatto nuovo, che penalizza l'intera Regione Calabria prima che la Città di Catanzaro - e cioè lo spostamento, con un decreto ministeriale discutibilissimo ancorché «latitante», della Scuola di Magistratura da Catanzaro (ove era stata allocata dal precedente governo) a Benevento (capoluogo del collegio elettorale del Ministro della giustizia) - ha indotto il Consiglio ad un atto di clamorosa protesta: l'abbandono della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario 2007. Ciò, ovviamente, non è, e non vuole essere, una forma di mancanza di rispetto verso la Giustizia che, invece, gli Avvocati di Catanzaro - e del resto come sempre - rispettano e tutelano; ma una energica e vibrata manifestazione di disapprovazione e biasimo nei confronti del governo e soprattutto del suo ministro della Giustizia.

Duole dovere constatare che un governo, il quale a parole ha sempre affermato e continua ad affermare di volere guardare con particolare attenzione alla Calabria ed ai suoi problemi, nei fatti invece se ne disinteressa completamente, non solo non dandole, ma addirittura togliendole quello che le era stato già attribuito.

E tanto più ciò è da considerare con riguardo alla Scuola di Magistratura la cui allocazione nella Regione sarebbe stata espressione, massime in questo tormentato momento, della presenza dello Stato, e con una struttura per sua stessa peculiare natura preposta alla diffusione e difesa della cultura della legalità.

Più in particolare il Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro non può poi fare a meno di rilevare con profonda amarezza come ormai da anni la città di Catanzaro sia oggetto di spoliazioni che sempre più ne stanno illanguidendo il tessuto sociale ed economico.

La soppressione dell'Ospedale Militare, la collocazione altrove (Catania) della Scuola Superiore di Polizia, lo smembramento di fatto dell'Archivio di Stato (uno dei più importanti del Mezzogiorno), sono solo gli ultimi tre esempi. A questi si aggiunge ora lo spostamento della sede della Scuola di Magistratura - la quale indubbiamente avrebbe vivacizzato l'economia ed il contesto socio-culturale catanzarese - che viete logiche clientelari hanno sottratto a questa povera sfortunata città.

Ma all'arroganza politica, negli ultimi giorni, si è altresì aggiunta la palese menzogna, onde l'ulteriore fermo sdegno dell'Avvocatura catanzarese che, primaria componente cittadina, per secolare forma mentale ha sempre respinto la prepotenza e le mistificazioni.

È assolutamente inconcepibile che un ministro della Repubblica - offendendo peraltro gravemente i voti raccolti in Calabria e che gli avevano permesso l'elezione in Parlamento - dopo avere, attraverso la televisione, sottolineato i benefici che dalla presenza della Scuola di Magistratura, sottratta a Catanzaro, avrebbe ritratto la «sua» Benevento; abbia successivamente tentato di giustificare la propria condotta ricorrendo alla bugia: affermando cioè, con irridente travisamento dei fatti, l'irraggiungibilità di Catanzaro, l'assenza in essa della stazione ferroviaria e di un fabbricato ove allocare la predetta Scuola!

Catanzaro, 27 gennaio 2007 IL PRESIDENTE (Prof. Avv. Giuseppe Iannello).

Il Consiglio dell'Ordine ricorda a tutti gli iscritti che è necessario comunicare presso gli uffici di segreteria il proprio indirizzo di posta elettronica al fine di potere ricevere con tempestività ogni notizia o informazione.

Ricorda, altresì, l'obbligo di fare conoscere l'eventuale modifica della sede dello studio e dell'utenza telefonica.

Il 12 gennaio 2007, nell'aula convegni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, si è tenuto un convegno dal tema "La nullità del ricorso nel rito del lavoro". - L'argomento è stato brillantemente



Avvocati presenti al convegno

trattato dal Prof. Angelo Scala, ordinario di diritto processuale civile all'Università degli Studi di Napoli Parthenope. Nella sua introduzione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avv. Prof. Giuseppe Iannello ha posto l'accento sulla importante collaborazione instaurata con la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catanzaro, che consente di ottenere rilevanti risultati nell'interesse concreto di tutti gli appartenenti al Foro.



Tavolo della Presidenza

Nell'annoverare i lusinghieri successi ottenuti dalla collaborazione tra Consiglio dell'Ordine e Facoltà di Giurisprudenza, il Presidente Iannello ha ricordato l'importanza dei Master in diritto del Lavoro già svolti e le numerose adesioni pervenute per la quarta edizione. Di tale indispensabile sinergia ha ringraziato il Prof. Antonio Viscomi, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro il quale, nella sua introduzione

al convegno, ha sottolineato la diversità dell'attuale Master rispetto ai precedenti. Con il tema trattato dal Prof. Scala si è inteso fornire una lezione seminariale ad intervento libero, altamente informativa, venendo incontro alle richieste di numerosi Colleghi contenute in un apposito questionario.

A giudizio del Prof. Viscomi il tema individuato è in grado di coniugare il profilo sistematico della ricerca universitaria con quello problematico, più attento all'esperienza professionale ed operativa. La sinergia tra Foro e Università riesce a mettere insieme i due momenti. Di particolare pregio è risultata la relazione del Prof. Scala sul tema della nullità del ricorso nel rito del lavoro. La lezione ha preso le mosse da un approfondito esame della



Avvocati presenti al convegno

giurisprudenza di legittimità e sulla scorta della stessa ha fornito risposta agli interrogativi più frequenti che affrontiamo nella nostra attività professionale. Interrogativi riguardanti le conseguenze della nullità, la disciplina del primo e del secondo grado di giudizio ed il conseguente potere di accertamento da parte della Cassazione, il rapporto tra ricorso, allegazioni e prove. Numerosi e qualificati sono stati gli interventi dei partecipanti all'incontro, che hanno fornito un contributo al tema trattato, ovvero hanno sottoposto al Prof. Scala diversi quesiti pratici, ottenendo contestuale ed approfondita risposta.

*Note a margine del Convegno
(a cura del Consigliere Avv. Francesco Sacchi)*

Corte d'Appello di Catanzaro, Sez. II, 15 marzo 2006, n. 398; Pres. Dott. Corsini, Est. Dott.ssa Marchianò.

Esame testimoniale della persona offesa - Applicazione dei criteri ermeneutici generali in tema di valutazione della prova - Verifica di attendibilità - Confliggenza con altri riscontri probatori - Assoluzione.

In tema di testimonianza resa dalla persona offesa, non si fa luogo a deroga ai criteri di ermeneutica generali, sicchè anche sul solo esame di questa può fondarsi il giudizio di responsabilità, purchè se ne dimostri, oltre che la rilevanza e la concludenza, anche la credibilità in relazione alle risultanze processuali, trattandosi di una dichiarazione testimoniale come le altre, autonomamente dotata di pieno valore probatorio, da valutare secondo le note massime della analiticità, coerenza logica, costanza e verosimiglianza.

Resta fermo, tuttavia, l'ulteriore criterio che, visto l'interesse di cui è portatrice la persona offesa, la verifica di attendibilità va condotta con ogni opportuna cautela, mediante un esame penetrante e rigoroso, attraverso una conferma di altri elementi probatori (fattispecie nella quale la Corte d'Appello, ritenendo inattendibili le testimonianze rese dalle persone offese, poiché confliggenti con quelle rassegnate da testi estranei, non portatori di interessi diretti nel processo e, come tali, maggiormente meritevoli di affidamento, ha assolto l'imputato in riforma della sentenza impugnata).

Tribunale di Catanzaro - Sez. I, 18 gennaio 2007, Dott.ssa Folino.

Decreto di espulsione di cittadino rumeno - Violazione - Ingresso della Romania nell'Unione Europea - Successione di norme integratrici della legge penale - Mancanza della qualità di cittadino extracomunitario necessaria ad integrare il reato.

(D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 14 comma 5 ter, come introdotto dalla legge 30 luglio 2002 n. 189; art. 2, secondo comma, c.p.)

L'art. 1 del D.Lgs. n. 286/98, definendo l'ambito di applicazione del testo unico, stabilisce che lo stesso «*si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri*», mentre l'art. 14, comma 5 *ter* dello stesso decreto legislativo, come modificato dalla legge n. 271 del 2004, sanziona la condotta dello «*straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis*». Viene delineata, pertanto, una normativa, comprendente anche specifiche ipotesi di reato, applicabile solo a soggetti che rivestono la qualità di stranieri, nel senso indicato dal medesimo testo unico e cioè a cittadini di stati non membri dell'Unione Europea od apolidi, di talché trattasi di reati che possono essere commessi solo dallo «*straniero*».

Una modifica normativa incidente sulla condizione di *straniero*, pertanto, venendo ad incidere sullo stesso soggetto attivo del reato e non su di un mero presupposto della condotta (quale sarebbe un elemento che, in quanto tale, non concorra a delineare il precetto penale previsto dall'art. 14 comma 5 *ter* D. Lgs. n. 286/98 e succ. mod.) consente l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 2, secondo comma, cod. pen.

Tale ultima previsione, infatti, riguarda quelle norme che definiscono la natura sostanziale o circostanziale del reato, comprese non solo le norme extrapenali richiamate espressamente ad integrazione della fattispecie incriminatrice, bensì anche le leggi costituenti indispensabile presupposto o comunque concorrenti ad individuare il contenuto sostanziale del precetto (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 4114 del 1997; Cass. n. 96 del 1989) e tra queste ultime non può non rientrare la normativa che concorra ad individuare il soggetto attivo del reato. Se la *novatio legis* riguarda la qualità del soggetto attivo, nel senso che, come nella specie, fa venire meno nello stesso la qualità di cittadino extracomunitario, necessaria per integrare la fattispecie criminosa *de qua*, non può non applicarsi

in favore di quel soggetto il principio di retroattività della legge più favorevole, affermato dall'art. 2 cod. pen.

L'imputato rumeno va mandato assolto dal reato di cui all'art. 14 comma 5 *ter* D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 in quanto, a seguito dell'ingresso a far data dal gennaio 2007 della Romania nell'Unione Europea, lo stesso non può più essere considerato "straniero" ai sensi della normativa sopra richiamata, con la conseguenza che la sua condotta, in virtù di una norma integratrice della legge penale, successiva a quella del tempo in cui fu commessa, non può più dirsi prevista dalla legge come reato, in applicazione del secondo comma dell'art. 2 cod. pen. (nel caso di specie è stata ritenuta insussistente la responsabilità, *ex art. 14, comma 5 ter* D. Lgs. n. 286/98, in capo al soggetto rumeno che non ottemperava all'ordine di espulsione del questore in virtù della successiva ratifica del Trattato di adesione all'U.E. da parte della Romania. Tale circostanza, infatti, ha determinato il venir meno della qualità di cittadino extracomunitario, con conseguente assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 2 c.p.).

Nota

Di diverso avviso è la Cassazione, sez. I penale, 22 gennaio 2007 n. 1815, che, in ordine alla fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina riguardante cittadini polacchi, di cui all'art. 12, comma 1, 2 e 5 del D. Lgs. n. 286/98, ha affermato il principio secondo cui "la circostanza che la Polonia sia entrata a far parte dell'Unione Europea dal 2004, con la conseguente libera circolazione dei cittadini polacchi nell'ambito dei Paesi aderenti, non ha alcuna influenza sulle condotte criminose commesse in data antecedente alla ratifica del Trattato di adesione, poiché è un presupposto della condotta, che però non concorre a delineare il precetto penale previsto dall'art 12 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Ne consegue che, qualora il Paese di appartenenza dell'imputato venga a far parte

dell'U.E. in epoca successiva alla commissione del reato, si verifica una successione di norme extrapenali, che non integrano la fattispecie incriminatrice, cosicché non è consentita l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 2, commi 2 e 4, c.p.

Tribunale di Catanzaro - Sez. II, ord. riesame 20 giugno 2006.

Sequestro di corpo del reato - sintetica motivazione del decreto di convalida emesso dal PM - irrilevanza.

Deve ritenersi motivato il decreto di convalida emesso, ai sensi dell'art. 355 c.p.p., dal PM, laddove lo stesso faccia riferimento sia alla qualità di corpo del reato del bene sottoposto a vincolo reale, che alla necessità di mantenimento del sequestro, ai fini di una analitica ricostruzione dei fatti (fattispecie nella quale il Tribunale del Riesame ha ritenuto esente da censure il decreto di convalida del sequestro emesso dal PM, che riportava la motivazione "ritenuto che trattasi di corpo di reato, il cui sequestro è necessario per la ricostruzione dei fatti").

L'ordinanza del Tribunale del Riesame massimata è stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione.

Tribunale di Catanzaro - Sezione Prima Penale - sentenza 21 novembre 2006 – Dott. Falvo.

Condanna dell'imputato a mesi tre di reclusione per reato commesso prima del 2 maggio 2006 – Sospensione condizionale della pena – Indulto. (Art. 533 c.p.p.; Artt. 163 e 175 c.p.; legge 31 luglio 2006, n. 241).

In tema di trattamento sanzionatorio e concessione dei benefici, sussistono i presupposti di legge, ai sensi degli artt. 163 e 175 c.p., per concedere all'imputato la sospensione condizionale della pena, dovendosi ritenere che lo stesso si asterrà per il futuro dal commettere ulteriori azioni delittuose

(previsione fondata sulla incensuratezza del reo), e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale contestualmente all'applicazione dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma primo, della legge 31 luglio 2006 n. 241, trattandosi di pena non superiore a tre anni, di reato commesso prima del 2 maggio 2006 per il quale non opera l'esclusione prevista dall'art. 1, comma 2, L. 241/06 cit. (fattispecie nella quale il Giudice ha proceduto, sussistendone i presupposti, al cumulo dei benefici della sospensione condizionale della pena e dell'indulto).

La giurisprudenza oggi assolutamente prevalente ritiene che "non vi sia incompatibilità tra i benefici della sospensione condizionale della pena e dell'indulto, giacché il primo estingue il reato, una volta decorso il termine stabilito dalla legge; mentre l'indulto estingue immediatamente la pena. Di conseguenza, in ossequio al principio del *favor rei*, i due benefici possono essere applicati congiuntamente" (Cass. Pen., sez. III, sentenza 29 gennaio 1999, n. 1200).

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, ord. archiviazione 27 giugno 2005, Dott. Bravin.

Falsa perizia - Reati contro l'Amministrazione della Giustizia - Persona offesa - Privato - Esclusione - Inammissibilità della opposizione a richiesta di archiviazione.

Nei reati contro l'Amministrazione della Giustizia, persona offesa è lo Stato, cui può aggiungersi, in via del tutto eventuale, un'altra vittima solo quando nella formulazione letterale della norma incriminatrice vi sia la descrizione dell'aggressione alla sua sfera giuridica. Tale descrizione, infatti, è idonea a

connotare la posizione giuridica della vittima, qualificandola quale persona offesa dal reato e differenziandola da qualsiasi ulteriore soggetto danneggiato dalla condotta dell'agente. La formulazione dell'art. 373 c.p., in ordine al reato di falsa perizia, non contiene la descrizione normativa di altri soggetti danneggiati, cosicché deve ritenersi che il privato non possa rivestire la qualifica di persona offesa e non goda, pertanto, delle prerogative a questa riconosciute dal codice di rito (fattispecie nella quale il Giudice per le indagini preliminari, disconoscendo la qualifica di persona offesa al privato, danneggiato dal reato di falsa perizia, ha dichiarato inammissibile la proposta opposizione alla richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato).

Giudice di Pace di Chiaravalle, 27 giugno 2006, n. 15, Dott. Grassellini.

Formalità della querela - Mancata identificazione del querelante - Nullità dell'atto.

In tema di formalità relative al ricevimento della querela, l'identificazione della persona che presenta l'atto, prevista a carico dell'autorità ricevente dall'art. 337 c.p.p., deve essere effettuata nel verbale di ratifica posto in calce alla querela e può consistere anche nel solo richiamo alla generalità del soggetto da identificare, ove esse siano già contenute per esteso nella querela medesima, perché l'Ufficiale di P.G. dia atto delle modalità concrete con le quali è avvenuta la detta identificazione.

In mancanza, l'atto di querela deve ritenersi insanabilmente nullo.

**CORTE DI CASSAZIONE - Sez. Un.
23 febbraio 2007, n. 4212.**

**Pignoramento presso terzi - Ente locale -
Esistenza di vincolo di impignorabilità ai sensi
del Decreto Legislativo N. 77/1996 e successive
modifiche ed integrazioni - Opposizione -
Qualificazione della domanda - Opposizione agli
atti esecutivi.**

**Ente locale - Conferimento di procura al
difensore soltanto da parte del Sindaco -
Mancanza della delibera della G.M. -
Conseguenze.**

Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell'espropriazione presso terzi l'eccezione che il credito verso il terzo non è assoggettabile ad esecuzione forzata, esistendo sulle somme oggetto di pignoramento un vincolo di impignorabilità, ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 1995 (modificato dall'art. 39 del decreto legislativo n.336 del 1996 e riprodotto nell'art. 159, secondo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000) costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi.

Legittimato a far valere con la suddetta azione l'esistenza del vincolo di impignorabilità è soltanto il debitore e non anche il terzo pignorato, in quanto lo stesso non soggetto passivo dell'esecuzione e, per l'effetto, non essendovi assoggettato, non è neppure legittimato a proporre opposizione, sotto alcuno dei profili in cui questa può essere articolata. Non vi è alcuna disposizione di legge che attribuisca direttamente al Sindaco il potere di agire e resistere in giudizio per conto di un Comune.

L'autorizzazione a stare in giudizio conferita al Sindaco dalla Giunta Municipale, richiesta dalla legge per gli enti pubblici, se prodotta in corso di causa, rende regolare il contraddittorio e ratifica l'attività svolta dal difensore, a meno che il giudice di merito non abbia già rilevato la mancanza del presupposto processuale, causa dell'inammissibilità della domanda.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

La Corte di Appello di Catanzaro, Sez. II Civile, riunita in Camera di Consiglio, all'udienza del 28 novembre 2006, ha pronunciando la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1581/05 R.G.A.C.

T R A

....., elettivamente domiciliato in, presso lo studio dell'avv. e dallo stesso rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
= ATTORE =

CONTRO

.....Compagnia di Assicurazioni SpA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, presso lo studio dell'avv. ... e dallo stesso rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla "comparsa di risposta di prima sede";

= CONVENUTA =

All'udienza del 28 novembre 2006 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni:

Per l'attore: "Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

1) accertare e dichiarare che la Compagnia assicuratrice convenuta ha illegittimamente, e per i motivi di cui in narrativa, determinato un aumento del premio nella polizza R.C.A. dell'odierno attore;
2) per l'effetto, condannare la Compagnia assicuratrice convenuta al risarcimento del danno subito dall'odierno attore e/o, comunque, alla restituzione in favore dell'attore della somma indebitamente percepita quale aumento di polizza mediante il pagamento dell'importo pari al 15% dei premi pagati nel periodo di riferimento e/o comunque da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura, ovvero di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta equa, dovuta, provata e di giustizia, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal dì del dovuto e sino al soddisfo. Il tutto nei limiti e non oltre la somma di 1.032,00 Euro.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre

al rimborso forfettario spese generali ex art. 15 T.F., IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

Per la convenuta: “Voglia l’illustrissimo Collegio adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

Riunire preliminarmente tutti i procedimenti promossi dallo stesso attore nei confronti della Compagnia di Assicurazione, aventi lo stesso oggetto, e valutare il comportamento di controparte alla luce degli artt. 88 e 96 c.p.c. in relazione alla moltiplicazione artificiosa dei procedimenti nei confronti della comparente, in violazione peraltro dell’art. 49 del codice deontologico forense;

Condannare quindi controparte al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, da liquidarsi equitativamente;

Nel merito, ed in via preliminare: dichiarare che il diritto vantato ex adverso si è estinto per intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 2952-2947 c.c.;

Nel merito, ed in subordine: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l’azione avversaria e comunque rigettare la domanda della parte attrice perché destituita di fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari, oltre ad IVA e CPA”.

Svolgimento del processo

Con atto di riassunzione ritualmente notificato la parte sopra indicata riproponeva domanda in ordine alla quale il Giudice di Pace adito aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.

La società convenuta contestava la fondatezza della domanda, rassegnando le conclusioni anch’esse trascritte in epigrafe. All’udienza del 28 novembre 2006 la causa veniva assegnata in decisione.

I procuratori delle parti rinunciavano al termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Motivi della decisione

Va, in primo luogo, accertato se parte attrice sia titolare di un diritto soggettivo al risarcimento del danno nascente dall’invocato provvedimento

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, confermato dal giudice amministrativo.

La giurisprudenza meno recente (Cass., Sezione 1, 9 dicembre 2002, sent. n. 17475), dopo articolata disanima del “corpus” normativo (art. 33 della legge n. 287/1990) in correlazione con le esperienze di “common law” (Sherman Act) e di diritto comunitario, negava il diritto del cosiddetto “consumatore finale” ad ottenere il risarcimento del danno.

Individuava, invero, in quella decisione, due “livelli” di operatività della normativa caratterizzati il primo dagli “attori” direttamente destinatari della norma (impresa) ed il secondo dai “finali consumatori” privi di ogni ragione di tutela e titolari di interessi finalizzati unicamente a sollecitare l’intervento degli organi individuati dalla normativa. Ed affermava poi:

“La collocazione dell’aumento di premio, nell’ambito di uno specifico rapporto contrattuale già in atto e fatto oggetto di mero rinnovo fra le parti, toglie, fra l’altro, ulteriore incidenza alla tesi...relativa alla configurabilità - nello specifico- della avvenuta e dedotta violazione, non già di un’obbligazione contrattuale, ma di una sorta di più generale (ma non ulteriormente esplicitato, ed in ogni caso di portata ben più generale rispetto a quella che si pretendesse di collegare puramente e semplicemente alla posizione del consumatore finale rispetto ai divieti di cui agli artt. 2 e 3 della l. n. 287-90) diritto assoluto alla libera determinazione dei contenuti del contratto.

Ed infatti risultano da tempo superate (sia in dottrina che in giurisprudenza) quelle prospettive tese a vedere, in termini alternativi ed inconciliabili fra loro, l’esistenza di uno specifico rapporto obbligatorio ed il caratterizzarsi, in relazione ad esso, anche di forme di responsabilità c.d. “extracontrattuale”.

La evoluzione successiva e la reinterpretazione delle regole sul danno, costituzionalmente orientata, soprattutto in tema di risarcimento da illecito, hanno portato alla sentenza delle Sezioni Unite del 4

febbraio 2005, n. 2207, che ridefiniva la materia ritenendo preliminarmente che “la tutela accordata dalla legge nazionale non ignora la plurioffensività possibile del comportamento vietato.

Un’intesa vietata può anche ledere il patrimonio del singolo, concorrente o meno dell’autore o degli autori dell’intesa”.

E formulava, in esito al suo argomentare, le seguenti conclusioni:

-”La diversità di ambito e di funzione tra la tutela codicistica dalla concorrenza sleale e quella innanzi detta della legge antitrust esclude si possa negare la legittimazione all’azione davanti al G.O. ai sensi dell’art. 33 n. 2 della legge n. 287 del 1990, al consumatore, terzo estraneo alla intesa. Contrariamente a quanto ritenuto da Cass. 17475 del 2002, la legge antitrust non è la legge degli imprenditori soltanto, ma è la legge dei soggetti del mercato, ovvero di chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla diminuzione di tale carattere.

Il consumatore, che è l’acquirente finale del prodotto offerto al mercato, chiude la filiera che inizia con la produzione del bene. Pertanto la funzione illecita di una intesa si realizza per l’appunto con la sostituzione del suo diritto di scelta effettiva tra prodotti in concorrenza con una scelta apparente. E ciò quale che sia lo strumento che conclude tale percorso illecito.

A detto strumento non si può attribuire un rilievo giuridico diverso da quello della intesa che va a strutturare, giacché il suo collegamento funzionale con la volontà anticompetitiva a monte lo rende rispetto ad essa non scindibile.

Va detto pure, atteso il rilievo interpretativo dei principi dell’ordinamento comunitario nella materia, che la sentenza della Corte di Giustizia, *Courage*, (n. 453 del 1999) tende ad ampliare l’ambito dei soggetti tutelati dalla normativa sulla concorrenza, in una prospettiva, sembra al collegio, che valorizza proprio le azioni risarcitorie, quali

mezzi capaci di mantenere effettività alla struttura competitiva del mercato”.

”Non conduce a conclusione diversa nemmeno la considerazione della fattispecie restitutoria di cui all’art. 2033 c.c.. Come è noto, essa si distingue dalla fattispecie risarcitoria di cui all’art. 2043 cc per l’assenza di qualunque profilo di colpa o dolo nell’accipiens (Cass. 3060/’84).

Orbene, una parte che chiede dichiararsi la nullità di una intesa, allega un fatto illecito nella cui struttura vi è l’elemento psicologico del dolo o della colpa.

Pertanto, quale che sia la forma della domanda di ripristino della situazione patrimoniale che si assume lesa, essa prescinde dalla fattispecie di indebito oggettivo. Quegli che chiede la restituzione di ciò che ritiene di avere pagato in esecuzione di un negozio concluso per effetto della intesa nulla, allega pur sempre quest’ultima e l’impossibilità giuridica che essa produca effetti.

Ritiene pertanto la Corte, poiché la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cc (SU n. 500 del 1999), che colui che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione a monte, ancorché non sia partecipe ad un rapporto di concorrenza con gli autori della collusione, ha a propria disposizione l’azione di cui all’art. 33 della legge n. 287 del 1990”.

E’ evidente, pure in siffatto quadro normativo, che l’attore non sfugge all’onere generale della prova della situazione dedotta.

A tal proposito, parte attrice deduce di avere subito, per il solo fatto dell’ accertamento dell’accordo in frode alla concorrenza da parte dell’autorità amministrativa competente, il danno denunciato e determinato nella misura del 15-20% del premio pagato.

Tuttavia, sotto qualunque profilo si esamini la questione (art. 2043 c.c.; art. 2033 c.c.; art. 33 della legge Antitrust), è evidente che debbano essere provati il nesso di causalità e l’evento asseritamente

dannoso.

E certo è di decisivo rilievo al riguardo che il Consiglio di Stato, in sede di impugnazione della sentenza del Tribunale Amministrativo (TAR LAZIO, Se. I, 5 luglio 2001, n. 6139) confermativa del provvedimento dell'Autorità Garante, ha ritenuto che:

“L'intesa è stata sanzionata per il solo oggetto anticoncorrenziale e non anche per gli effetti concreti, risultando quindi del tutto irrilevanti i riflessi della pratica sulle tariffe applicate;

l'Autorità non ha affatto esteso la sua indagine agli effetti concreti della pratica contestata, ma si è limitata a ritenere la sussistenza di effetti potenzialmente dannosi per la concorrenza. L'autorità ha quindi dimostrato non la concreta utilizzazione dei dati da parte di tutte le imprese, ma la utilizzabilità dei dati scambiati a prescindere dall'effettivo uso” (Sezione IV, n. 2199 del 23.4.2002).

Gli elementi richiamati trovano ulteriore conferma nella circostanza che l'accordo fraudolento riguardava non tutte le imprese operanti sul mercato donde la possibilità per il consumatore di stipulare il contratto con altre società.

Conclusivamente, deve escludersi che parte attrice abbia dato prova della genesi e dell'ammontare del danno asseritamente cagionatole dalla collusione denunciata.

Consegue il rigetto della domanda.

L'accertamento della condotta fraudolenta della convenuta (ancorché non direttamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'assicurato) e la novità delle questioni trattate consigliano di dichiarare interamente compensate tra le parti le spese e competenze del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, sulle premesse conclusioni dei procuratori delle parti e sentito il presidente relatore, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da..., con atto di riassunzione, nei confronti della Compagnia di Assicurazioni, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
 - 2) Dichiarare interamente compensate fra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
- Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, II sezione civile, il 12 dicembre 2006.

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO Sez. I, 30 gennaio 2007, n. 15.

Espropriazione per pubblica utilità - Risarcimento danno da occupazione acquisitiva, prescrizione.

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di occupazione legittima, prescrizione.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultima, Cass. Civ. Sezione I, 8 febbraio 2006, n. 2824), il diritto al risarcimento del danno da occupazione appropriativa si prescrive nel termine di cinque anni.

Tale termine quinquennale, decorrendo dal momento in cui si perfeziona la vicenda ablatoria, è ancorato alla scadenza del termine dell'occupazione legittima o, se anteriore, a quella di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, qualora l'opera venga realizzata nel corso di tale occupazione o di tale termine, oppure al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo, qualora quest'ultima risulti avvenuta dopo quelle scadenze. Invece, il diritto a richiedere il pagamento dell'indennità di occupazione, si prescrive decorsi dieci anni dalla pronuncia del decreto di esproprio che determina la compressione del diritto dominicale (Cass. Civ. Sez. Un., 11 maggio 2006, n. 10830).

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO Sez. I, 20 marzo 2007, n. 6.

Contratto concluso mediante moduli o formulari Vessatorietà delle clausole - Validità.

E' pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che nel caso di contratto concluso mediante moduli o formulari, la regola stabilita dal primo comma dell'art. 1342 del c.c., secondo cui "le clausole aggiunte al modulo o formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se quest'ultime non siano state cancellate; tale principio si applica anche nel caso in cui il modulo sia stato scelto d'accordo tra le parti.

Al contrario, l'articolo 1341 del c.c., riguardante la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie, trova applicazione unicamente nei casi in cui il modulo utilizzato per la conclusione del contratto sia stato predisposto da uno dei contraenti e per una contrattazione di serie.

Tribunale di Catanzaro - Sez. Lavoro e Previdenza, 13 marzo 2007, n. 545, Dott. Santoemma.

Contratto individuale di lavoro - trasferimento di azienda - diritto del lavoratore ad essere riassunto nel ruolo organico precedentemente occupato.

La successione nel rapporto di lavoro, da un datore di lavoro ad un altro, può avvenire non soltanto per effetto del trasferimento di azienda, ma anche mediante la cessione del contratto stesso, previo consenso del lavoratore che continua a prestare la propria opera alle dipendenze del cessionario, mantenendo così la posizione acquisita e i diritti maturati.

Per la cessione del contratto si osservano le forme previste per quello trasferito; pertanto la volontà di modificare il rapporto esistente tra le parti, ed il conseguente consenso, non deve necessariamente risultare da forme solenni e può essere, oltre che espressa, anche tacita.

Nel caso di trasferimento, per motivate esigenze, avvenuto tra enti pubblici va dunque dichiarato il diritto della lavoratrice ad essere riassunta nel ruolo

organico precedentemente occupato, oltre al pagamento delle retribuzioni non percepite e connessa regolarizzazione contributiva.

Tribunale di Catanzaro - Sez. Lavoro e Previdenza, 20 marzo 2007, n. 539, Dott. Santoemma.

Bando di concorso - offerta al pubblico - costituzione del rapporto di lavoro - diritto all'inquadramento e connesse differenze retributive, contributive e assistenziali.

Costituisce un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori in quanto preordinato alla stipula di rapporti di lavoro che prevedono il consenso delle controparti. Il contratto di lavoro si perfeziona con l'accettazione del partecipante risultato idoneo o, preliminarmente, con la semplice accettazione del candidato che, partecipando al concorso, e superando lo stesso, ha pieno diritto alla stipula del contratto definitivo. Ne consegue il diritto dei lavoratori all'inquadramento secondo il dettato del medesimo bando, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, oltre alla corresponsione di differenze retributive e regolarizzazione contributiva.

Tribunale di Catanzaro, Sez. Lavoro e Previdenza, 18 maggio 2006, n. 573, Dott. Galati
Ferie non godute - onere probatorio in capo al datore di lavoro - esclusione.

Anche in tema di mancata fruizione delle ferie, vale il brocardo *onus probandi incumbit eo qui dicit*. Deve pertanto ritenersi che l'onere probatorio gravi sul lavoratore, essendo irrilevante, ai fini della ripartizione dell'onere ex art. 2697 c.c., la maggiore o minore difficoltà dell'acquisizione della prova. E', quindi, da respingere il contrario orientamento, fatto proprio anche dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 1325/055, in base al quale il datore di

lavoro sarebbe tenuto alla prova dei fatti dedotti dal lavoratore, in virtù della disponibilità di dati che renderebbero agevole provare le relative circostanze.

Corte di Appello di Catanzaro - Sez. I, 21 luglio 2004, n. 405.

Contratto. Nullità e/o inesistenza di esso o di una o più sue clausole la cui validità rappresentino elemento costitutivo della pretesa delle parti. Rilevabilità d'ufficio anche in mancanza di attività assertiva delle parti e di deduzione dei relativi motivi.

Contratto preliminare a definitivo per persona da nominare. Legittimazione dell'*electus* all'azione ex art. 2932 c.c. Esclusione.

Comunione legale tra coniugi. Diritti di credito originati da contratto concluso da uno solo dei coniugi.

Passibilità dei relativi diritti a cadere in comunione. Esclusione.

Quando siano in discussione l'applicazione o l'esecuzione di un contratto, o di una o più clausole dello stesso, la cui validità rappresenti elemento costitutivo della pretesa delle parti, il giudice può e deve rilevare d'ufficio l'eventuale inesistenza o nullità anche per la prima volta in sede di gravame ed indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, ed a *fortiori* può e deve rilevare ogni eventuale nullità quando ne individua ragioni anche se non specificatamente dedotte nei motivi di gravame.

Ove l'accordo tra le parti è prefigurato come preliminare ad un definitivo per persona da nominare e non come preliminare per persona da nominare, all'*electus* non spetta in alcun modo il potere di esercitare i diritti nascenti dal preliminare tra i quali quello di chiedere ed ottenere una sentenza che tenga luogo del definitivo non concluso secondo le previsioni dell'art. 2932 c.c.

La comunione legale tra i coniugi riguarda solo gli acquisti e cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento di beni e non i diritti di credito originati da contratto concluso da uno solo dei coniugi, che sono per loro stessa natura personali anche quando strumentali rispetto all'acquisizione dei beni stessi.

Con la conseguenza che si tratta di diritti non passibili di cadere in comunione, e che, nel caso di contratto preliminare stipulato da uno solo dei coniugi nessuna pretesa dall'inadempimento del contratto preliminare stipulato da uno solo dei coniugi nessuna pretesa dall'inadempimento del contratto può scaturire in capo all'altro, il quale non è dunque legittimato a proporre domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.

Corte di Appello di Catanzaro - Sez. II, 22 dicembre 2006, n. 861.

Inesistenza sopravvenuta della dichiarazione di pubblica utilità. Occupazione usurpativa. Criteri di valutazione e qualificazione del danno.

L'inesistenza, ancorchè sopravvenuta, della dichiarazione di pubblica utilità comporta di qualificare l'attività dell'ente espropriante come occupazione usurpativa che dà luogo al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., correlato al valore di mercato dell'area.

Il valore di mercato del bene oggetto di occupazione usurpativa in danno del privato non può essere determinato secondo criteri generali ed astratti, ma in conformità al valore che potrebbe trarsi dalla cessione dello stesso.

Il criterio utilizzabile, pertanto, è quello dell'edificabilità dell'area che è determinata dallo strumento di pianificazione urbanistica del territorio vigente al momento della proposizione della domanda ed alla conseguente dismissione della proprietà da parte del danneggiato, e non da altri parametri di riferimento di collocazione dell'area.

TAR CALABRIA - CATANZARO, Sez. II, 16 gennaio 2007, n. 8. Presidente f.f. estensore Biancofiore.

Affidamento di servizio di gestione e riscossione tributi comunali - Società mista con partecipazione comunale - Conferimento di attività connesse ad altra società - Pronuncia di decadenza dalla concessione - Legittimo uso del potere di controllo comunale.

La risoluzione della questione sostanziale del legittimo uso del potere di controllo e vigilanza da parte del Comune passa per la risoluzione della questione della natura del contratto stipulato tra la N e la S e se cioè esso si potesse configurare, ad esempio, quale *operazione commerciale utile per il conseguimento dell'oggetto sociale*, oppure se esso sostanzialmente è un vero e proprio subappalto, che è la tesi del Comune, per il quale però vi doveva essere l'accordo tra le parti ex art. 12 della convenzione, accordo a dire dell'Ente del tutto mancato.

Tale questione (cioè quale sia la natura giuridica del contratto stipulato tra le parti) è tuttavia sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo che, dunque, al fine di accertare se il potere di vigilanza e di controllo, di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, sia stato legittimamente esercitato, non può che effettuare un sindacato meramente formale, basato sulle regole del rapporto che hanno valore tra le parti.

A tale riguardo, dunque, poiché le prestazioni indicate nel contratto costituiscono un mero duplicato di quelle stabilite in capo alla Società N ed in particolare al socio minoritario S dalla convenzione, che stabiliva pure il divieto di cessione a terzi della stessa convenzione e/o dei diritti derivanti dalla stessa, va da sé che il potere di decadenza e risoluzione, di cui sono espressione quelli di controllo e vigilanza nei confronti del gestore ex art. 33 del D.lgs. n.80 del 1998, è stato legittimamente esercitato.

TAR CALABRIA - CATANZARO, Sez. I, 2 febbraio 2007, n. 30; Presidente Mastrocola, Estensore Iannini.

Dimissioni consiglieri comunali - Scioglimento Consiglio - Con testualità - Mancanza per irritualità delle dimissioni - Procedimento di surroga ex art. 38 D.lgs. 267/2000 - Illegittimità.

Il collegio ritiene di aderire all'opzione ermeneutica che considera precluso il procedimento di surroga nel caso in cui le dimissioni, rese contestualmente, in quanto contenute in un unico atto o presentate insieme al protocollo, non abbiano dato luogo allo scioglimento del consiglio. A ciò spinge la considerazione che il vigente quadro normativo dà giuridico rilievo alla stretta connessione esistente tra le volontà dei soggetti dimissionari, allorché condiziona l'effetto dissolutivo alla contestualità (temporale o documentale) delle dimissioni.

Tale elemento della contestualità o simultaneità è assunto come idoneo a costituire prova della volontà concordata ed irrevocabile della maggioranza indicata dalla Legge di provocare lo scioglimento del consiglio comunale.

Orbene, se per tale via la contestualità o simultaneità vale a caratterizzare le dimissioni *ultra dimidium* (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 24 luglio 1997 n. 15, resa con riferimento al precedente assetto normativo) in quanto dimostra l'esistenza di una determinata volontà concordata diretta allo scioglimento dell'organo, sembra corretto ritenere che tale volontà stessa valga a segnare una netta cesura tra l'ipotesi in questione e le altre ipotesi di dimissioni.

In altri termini, se il collegamento tra le volontà dei dimissionari, dimostrato dalla contestualità, assume un rilievo tale da dimostrare un effetto dissolutivo, che, invece, non si verifica laddove non sia riscontrabile la contestualità, tale collegamento, e quindi lo scopo perseguito con l'atto, non può considerarsi irrilevante allorché, per l'invalidità di alcune tra le dichiarazioni di dimissioni, non risulti superata la metà più uno dei membri assegnati.

Al di là, quindi, della questione se l'atto in discorso sia qualificabile come collettivo, ciò che sembra assumere rilevanza decisiva è il contenuto specifico della disciplina normativa dettata per il caso in cui la cessazione dalla carica per dimissioni della metà più uno dei membri assegnati sia frutto di un disegno unitario volto a provocare lo scioglimento del

consiglio, rivelato dalla con testualità delle dimissioni. Tale disciplina distingue nettamente l'ipotesi contemplata dall'art. 38, ottavo comma, rispetto a quella di cui all'art. 141, primo comma, lettera b n. 3, del Testo Unico enti locali.

Nell'ipotesi delle dimissioni contestuali viene assunto quale elemento dirimente un vincolo che lega le volontà dei dimissionari in unico disegno, la cui rilevanza, a giudizio del Collegio, non può essere negletta allorché, come nel caso di specie, non si sia realizzato l'intento dissolutorio perseguito.

TAR CALABRIA - CATANZARO, Sez. II, 12 febbraio 2007, n.36; Presidente Carella, Estensore Dell'Olio.

Gara d'appalto - Aggiudicazione - Certificazione antimafia ed informativa prefettizia ex art. 10 D.P.R. 252/1998 - Diversa funzione.

La certificazione antimafia e l'informativa prefettizia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 sono preordinate ad assolvere a funzioni diverse, consistenti rispettivamente nell'accertamento della sussistenza o meno delle situazioni ostative di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (decadenza, sospensione o divieto determinati dalla definitiva applicazione di misure di prevenzione antimafia, da sentenze penali di condanna o da altri provvedimenti del tribunale) e nell'acquisizione di notizie inerenti ai tentativi di infiltrazione mafiosa. La legge richiede che, prima di procedere alla stipula dei contratti di rilevanza comunitaria, entrambi gli aspetti sopra considerati devono essere vagliati in senso negativo.

Ne deriva che il certificato camerale munito dell'apposita dicitura antimafia (al pari delle comunicazioni prefettizie alle quali è assimilato per legge) è idoneo a garantire l'inesistenza delle sole situazioni ostative contemplate dall'art. 10 della Legge n. 575/1965, ma giammai può estendere la sua efficacia fino ad assicurare l'inesistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, accertati mediante ulteriori indagini istruttorie, il cui esito è riportato nell'informativa prefettizia.

Invero, le valutazioni demandate alla competenza

della Prefettura, al fine di verificare l'assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, involgono profili non coincidenti con quelli posti a base della certificazione camerale e possono comportare che l'informativa prefettizia abbia contenuti non favorevoli per la ditta interessata anche a fronte di una negativa certificazione antimafia.

In definitiva, la circostanza che il certificato camerale rechi la dicitura antimafia, volta ad attestare l'inesistenza di situazioni ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965, non può assumere alcun rilievo per ritenere insussistente o contraddittoria la diversa ed autonoma situazione ostativa costituita dall'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, riportata nell'apposita informativa prefettizia.

TAR CALABRIA - CATANZARO, Sez. II, 12 febbraio 2007, n. 36; Presidente Carella, Estensore Dell'Olio.

Gara d'appalto - Informativa prefettizia ex art. 10 D.P.R. 252/1998 positiva - Carattere interdittivo - Revoca dell'aggiudicazione - Atto dovuto.

Alla stazione appaltante spetta non già la facoltà, bensì il dovere di disporre la revoca dell'aggiudicazione o il recesso dal contratto in presenza di informativa prefettizia positiva. Tale conclusione si impone in virtù del divieto di contrarre sancito in termini assoluti nell'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 252/1998, a termine del quale "*quando, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni*".

Si tratta dell'esercizio di un potere vincolato, giustificato dal fatto che l'ordinamento non può tollerare, per evidenti ragioni di ordine pubblico e di tutela dell'amministrazione dai condizionamenti della criminalità organizzata, l'instaurazione o la sopravvivenza di rapporti contrattuali con imprese

oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa, né può permettere, in funzione dell'importanza degli interessi generali coinvolti, che le valutazioni circa le sorti dei contratti siano affidate all'apprezzamento discrezionale delle stazioni appaltanti.

Ne deriva che l'informativa prefettizia in questione ha carattere interdittivo ed immediatamente vincolante per l'amministrazione destinataria, la quale è tenuta doverosamente a procedere al ritiro dell'aggiudicazione ed, in caso di eventuale stipula, a sciogliersi dal vincolo contrattuale, senza poter effettuare alcuna ponderazione in ordine all'incidenza del tentativo di infiltrazione mafiosa sullo stato dei rapporti giuridico – economico intrattenuti con la ditta sospetta.

TAR CALABRIA - CATANZARO, Sez. II, 14 febbraio 2007, n.59; Presidente Romano, Estensore Chinè.

Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Art. 2697 c.c. - Onere del principio di prova.

Nelle controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, nelle quali il ricorrente aziona diritti soggettivi nei confronti di una pubblica amministrazione, trova piena applicazione il principio codificato nell'art. 2697 c.c., secondo il quale chi intenda far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Ne consegue che per dette controversie il sistema dispositivo con metodo acquisitivo, fondato non sul principio dell'onere della prova bensì dell'onere del principio della prova, è caratterizzato dal fatto che il giudice amministrativo può acquisire d'ufficio gli atti e i documenti ritenuti necessari ai fini della risoluzione della lite purché il ricorrente fornisca almeno un principio di prova, resta necessariamente limitato alla giurisdizione generale di legittimità ovvero alla giurisdizione esclusiva ove si faccia questione di interessi legittimi. (Nello stesso senso T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sentenza n.147 del 6.3. 2007; Presidente Romano, Estensore Dell'Olio).

TAR CALABRIA - CATANZARO, Sez. I, 23 febbraio 2007, n.112; Presidente Mastrocola, Estensore Verlengia.

Decreto del Questore di respingimento con accompagnamento alla frontiera- Giurisdizione del G.A. - Esclusione

Il decreto del Questore con cui si ordina il respingimento con accompagnamento alla frontiera, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 286 del 1998 (c.d. respingimento differito) si inserisce nel quadro delle misure espulsive previste dal T.U. dell'immigrazione 286/98, per il suo contenuto e per gli effetti suoi propri, si appalesa omogeneo ai provvedimenti esecutivi delle espulsioni, impugnabili, secondo la disciplina dettata dal medesimo T.U., davanti al Giudice Ordinario, a differenza di quanto stabilito dalla normativa abrogata che devolveva l'esame di tali gravami al Giudice Amministrativo. Di conseguenza, in mancanza di puntuali disposizioni di segno contrario, la cognizione delle controversie riguardanti tali atti rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario, come previsto dall'art. 13, comma 8, D.lgs 286/1998.

TAR CALABRIA - CATANZARO, Sez. I, 26 febbraio 2007, n.116; Presidente Mastrocola, Estensore Ruii.

Concessione di servizi pubblici - Scelta del concessionario - Criteri - Art. 30 D.lgs. 163/2006.

La necessità del rispetto dei principi in materia di gare pubbliche, per la scelta del concessionario di servizi pubblici, è da considerarsi ormai acquisita, anche precedentemente all'entrata in vigore del D.lgs. 163/06, essendo stata oggetto di una lunga elaborazione giurisprudenziale comunitaria e interna. Tale elaborazione ha dapprima chiarito che la concessione di servizi pubblici, configurando un rapporto trilaterale, intercorrente tra amministrazione, concessionario ed utenti, a vantaggio dei quali vengono erogate le prestazioni e a carico dei quali è di conseguenza posto il corrispettivo, non può essere ricompresa nella

nozione di appalto pubblico, caratterizzato dalla prestazione diretta a favore della pubblica amministrazione, che ne sopporta gli oneri. Come corollario dell'esclusione dell'automatica applicazione della normativa in tema di appalti pubblici è stato però chiarito che, in ogni caso, per la scelta dei concessionari, è necessaria l'adozione di adeguati regimi di pubblicità delle procedure di affidamento di servizi pubblici e che la loro sottoposizione alle regole basilari del confronto competitivo trae origine dai principi fondamentali del diritto comunitario enucleabili dalle norme sancite dai trattati (in particolare artt. 43 e 49), e da quelle riprodotte nelle fonti derivate, con particolare riguardo alle direttive in materia di contratti pubblici. Il recente art. 30 del D.lgs. 163/2006 ha positivizzato tale orientamento, chiarendo altresì le modalità di svolgimento della selezione del concessionario.

TAR CALABRIA - CATANZARO, Sez. I, 29 giugno 2006, n. 764; Presidente Mastrocola; Estensore Ruiu.

Piano Regolatore Generale - Realizzazione nell'area di un'opera pubblica avente carattere polivalente - Modifica al PRG - Destinazione esclusiva a parcheggi - Illogicità della scelta della P.A.

Le scelte urbanistiche sono caratterizzate da un amplissimo margine di discrezionalità e non possono essere sottoposte al sindacato giurisprudenziale del giudice amministrativo, salvo che sotto il profilo della palese illogicità ed irragionevolezza delle determinazioni assunte. Ma nel caso in esame ciò che rileva è proprio l'irragionevolezza, l'illogicità e la contraddittorietà della destinazione urbanistica dei terreni del ricorrente. Tali vizi emergono dalla destinazione assegnata alle aree e rafforzati dalla

motivazione del rigetto delle osservazioni al PRG presentate dal ricorrente.

Infatti come più volte accennato, è incontestata in atti la realizzazione, nell'area, di un'opera pubblica avente carattere polivalente, comprendente manufatti ricettivi, servizi sportivi e congressuali, un punto di ristoro e lavori di recupero ambientale.

Senza alcuna motivazione tale area viene destinata esclusivamente a parcheggi. Il tutto all'interno del PRG, senza che sia previsto alcun specifico intervento per mutare la destinazione dell'area.

Anche se, come osserva la prevalente giurisprudenza, le osservazioni sono semplici apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico ed il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, in questo caso il rigetto delle osservazioni con motivazione contraddittoria ed erronea costituisce un'ulteriore prova dell'illogicità della destinazione dell'area.

È stato infatti giustamente osservato che quando la situazione di una determinata e circoscritta zona territoriale appare oggettivamente ed inequivocabilmente caratterizzata da omogenei elementi di qualificazione ed identificazione, la diversificazione di destinazione urbanistica ben può essere assoggettata al sindacato di legittimità, almeno sotto i profili dell'illogicità patente e manifesta e del travisamento della situazione di fatto. Nel caso in esame appare evidente che ad un'area nella quale è stata di recente realizzata un'opera pubblica (area polivalente attrezzata) è stata data una destinazione incompatibile con la situazione di fatto (F2 - P, esclusivamente a parcheggi). Il tutto in assenza di qualunque motivazione, anche di ordine generale, su tale scelta.

Corte Dei Conti - Sez. Giurisdizionale per la Regione Calabria, 10 marzo 2007, n. 204; Giudice delle Pensioni, Consigliere Dott.ssa Scerbo.

Pensione di reversibilità relativa a pensione diretta liquidata anteriormente all'1.1.1995 - Misura dell'indennità integrativa speciale - Normativa di interpretazione autentica - Legge n. 296/2006 - Applicazione - Effetti.

In seguito alla norma di interpretazione autentica di cui ai commi 774, 775 e 776 art.1 della Legge 29.12.2006 n. 296, va rivista la giurisprudenza di questa Sezione che aveva escluso che l'art. 1, comma 41, della legge 8.8.1995 n. 335 avesse abrogato l'art. 1, comma 15, della legge 27.12.1994 n. 724 con la conseguenza di riconoscere anche a favore dei titolari di pensione di reversibilità aventi decorrenza dal 17.8.1995 (dall'entrata in vigore della Legge n. 335/1995) ma relativi a trattamenti diretti anteriori, il diritto a percepire l'indennità integrativa speciale come assegno accessorio e pertanto in misura intera anziché nella medesima percentuale della pensione[...].

La portata del comma 774 citato è quella di capovolgere l'orientamento interpretativo finora seguito dalla giurisprudenza maggioritaria con conseguente limitazione dell'ambito di efficacia del richiamato art. 15, comma 5, alle pensioni di reversibilità relative a trattamenti diretti aventi decorrenza anteriore al 31.12.1994 e liquidate sino alla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995.

Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale per la Regione Calabria, 10 marzo 2007, n. 204; Giudice delle Pensioni, Consigliere Dott.ssa Scerbo.

Legge 29.12.2006 n. 296, commi 774, 775 e 776 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

La norma di interpretazione autentica di cui si tratta non presenta evidenti profili di illegittimità, dovendo al contrario ritenersi, esclusa ogni valutazione per ciò che attiene al merito non consentita al Giudice, che essa si muove nei limiti dell'ambito di discrezionalità che, salvo l'evidente irragionevolezza, è rimesso al legislatore al fine precipuo di salvaguardare gli equilibri del bilancio. È del resto noto che il giudice delle leggi a fronte di diverse questioni di legittimità costituzionale

variamente prospettate ha sempre ammesso la possibilità per il legislatore per esigenze di bilancio di incidere retroattivamente sui rapporti di durata con ciò escludendo che i c.d. diritti quesiti possano a priori precludere un intervento peggiorativo. Ma vi è di più perché con riferimento alla fattispecie che ci occupa non può parlarsi di diritti quesiti, ed invero il diritto alla pensione di reversibilità sorge quando si verifica la morte del dante causa mentre fin quando il titolare della pensione diretta è in vita non è possibile configurare una aspettativa meritevole di tutela.

Anche in relazione alla violazione della garanzia ex artt. 36 e 38 Cost. di un trattamento pensionistico idoneo a garantire un'esistenza libera e dignitosa deve riconoscersi in via esclusiva il potere legislativo di fissare un tetto previdenziale al fine del contenimento della relativa spesa, salvo il consueto limite dell'irragionevolezza. Limite che non può ritenersi violato in contesto legislativo complessivo quale quello odierno che vede da un lato ridimensionati, in misura ancora più accentuata per il futuro, tutti i trattamenti previdenziali diretti e indiretti, con notevoli restrizioni nelle ipotesi di cumulo e dall'altro si muove nella direzione dell'armonizzazione dei sistemi previdenziali, nel cui ambito si colloca il nuovo sistema di calcolo delle pensioni per i superstiti secondo il regime vigente nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e pertanto il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella base pensionabile, peraltro anticipato dall'art. 15, comma 3, della Legge n. 724/1994, salvo l'eccezione di cui al comma 5, riforma che in ogni caso per quel che qui interessa va ad incidere sul livello delle pensioni di reversibilità decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n.335/95. Sicché non sembra plausibile porre questioni di violazione del principio di uguaglianza; ciò anche in considerazione dei principi di fondo elaborati in materia dal giudice delle leggi che ha sempre rapportato la violazione di tale canone costituzionale alla esistenza di medesime situazioni di fatto ed ha ammesso che il fluire del tempo rappresenta un elemento diversificatore che legittima una diversa disciplina. Diversamente opinando nella materia previdenziale si finirebbe con il negare in radice il potere del legislatore di modificare il regime dei trattamenti pensionistici, ingessando in tal modo l'intera politica di distribuzione delle risorse.



A colloquio con il Presidente della Corte d'Appello Dott. Pietro Antonio Sirena

In Italia non sembra del tutto immotivata l'impressione dei cittadini, secondo la quale negli ultimi anni non si siano registrati molti cambiamenti – innovativi o migliorativi – nel pianeta giustizia. Anzi, uno degli argomenti di conversazione sui media di questo fine millennio è ripetutamente quello della crisi della giustizia.

Una crisi che ci allontana sempre di più dal traguardo di una giustizia che assicuri non solo garanzie, ma anche efficienza».

Avv. Pantaleone Pallone: Cosa rappresenta per Lei operare in uno tra i più grandi dei ventisei distretti italiani?

Dott. Pietro Antonio Sirena: Ho lasciato la Corte di cassazione, dove ho lavorato per tredici anni, ed ho chiesto di assumere le funzioni di Presidente della Corte di appello di Catanzaro, perché desideravo mettere a frutto una serie di esperienze



accumulate nel passato, sia come giudice di legittimità, sia come capo di alcuni u f f i c i importanti ministeri, dove l'esperienza di tipo manageriale è di grande rilievo.

La mia scelta è caduta sul distretto di Corte di appello di Catanzaro, che sapevo essere uno dei più grandi di Italia, oltre che uno dei più antichi (mi piace ricordarLe che nel 2008 cadrà il bicentenario della sua fondazione), con la coscienza delle mille difficoltà che quotidianamente sarei stato costretto ad affrontare per portare avanti il lavoro in questa regione, afflitta da una grave crisi economica e da una criminalità organizzata di tipo mafioso assai temibile; ma proprio l'esistenza di

queste difficoltà, in fondo, rappresenta l'elemento centrale di quella sfida che costituisce il sale della vita, e che rende il nostro lavoro stimolante, interessante e quindi degno di essere affrontato.

Avv. Pantaleone Pallone: In una Regione, dove più grave che altrove è la crisi economica, pesantemente condizionata dalla esistenza di una criminalità organizzata di tipo mafioso, che subordina sviluppo e iniziative ai propri interessi criminali, non è mortificante centellinare risorse finanziarie e umane?

Dott. Pietro Antonio Sirena: Centellinare risorse finanziarie e umane, ostacolando il funzionamento della macchina giudiziaria, è mortificante in ogni caso, anche se ciò si verifica in luoghi ove il benessere è diffuso, come la Lombardia.

Ovviamente, la cosa diventa ancor più mortificante in quelle regioni – come la Calabria – dove la crisi economica è più grave che altrove e dove vi sono forze criminali di tipo mafioso, come la 'ndrangheta, che ne condizionano pesantemente lo sviluppo.

Di questo problema ho a lungo parlato nella relazione inaugurale per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2007, sottolineando come la carenza degli organici dei magistrati, dei funzionari di cancelleria e degli ausiliari, la situazione ormai precaria dell'edilizia giudiziaria e il taglio continuo dei fondi a disposizione dell'amministrazione giudiziaria impediscano di dare una risposta adeguata alla crescente domanda di giustizia che si leva da questa regione, ma anche dal resto del Paese.

E ho ricordato che dove lo Stato non riesce con i suoi tribunali a imporre il rispetto delle leggi, cresce corrispondentemente lo spazio a disposizione della criminalità organizzata, che si ramifica sul territorio e svolge – come è avvenuto per la mafia siciliana – una funzione di mediatore nelle contese civili.

Avv. Pantaleone Pallone: Confusione normativa, eccessivo formalismo, inadeguatezza del complesso sistema legislativo. Cosa impedisce di vincere definitivamente l'inefficienza del sistema giudiziario?

Dott. Pietro Antonio Sirena: *Il sistema giudiziario italiano è inefficiente perché i processi – siano essi penali o civili – hanno una durata abnorme.*

Anche di questo – che è il problema principale della Giustizia nel nostro Paese – avevo trattato in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario; e avevo affermato che quasi tutti gli operatori individuano la causa dei ritardi nella definizione dei processi nella macchinosità e nella confusione normativa, negli eccessivi formalismi, sovente contrabbandati come garanzie, nella inadeguatezza del complesso sistema legislativo, pieno di norme oscure, talvolta poco comprensibili e troppo spesso di interpretazione ambigua.

Ovviamente, avevo anche fatto menzione anche di ulteriori fattori che producono la durata abnorme dei processi, indicandoli nelle carenze organizzative della amministrazione e nella scarsità dei mezzi messi a disposizione dell'apparato giudiziario.

Ma la mia idea centrale su questo tema è che siffatta abnorme durata dei processi vada anche, e forse soprattutto, ricercata nel numero elevato di controversie che vengono attribuite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, e che non possono essere utilmente affrontate, in tempi brevi, con l'organico presente nella magistratura italiana.

Non viene dunque in gioco solo il problema della macchinosità delle procedure, ma soprattutto quello del numero stragrande di processi, che la magistratura è costretta a trattare.

E avevo affermato che il primo dei rimedi da attuare – non potendo ampliare, per ovvie ragioni, l'organico dei giudici e degli ausiliari - sarebbe quello di ridurre il numero delle cause.

Così avevo suggerito che nel settore penale si dovrebbe lavorare in questa direzione mediante una seria depenalizzazione di tutti i reati di minore importanza: questi, infatti, potrebbero essere puniti con adeguate sanzioni amministrative, le quali sono spesso di maggiore efficacia di quelle penali perché non soggette a prescrizioni brevi. Mentre, nel settore

civile, l'intervento dovrebbe essere volto a rendere non più conveniente sul piano economico, a coloro che sfruttano le lungaggini delle procedure, l'affrontare una causa.

Ma, questi rimedi – che non comporterebbero alcuna spesa per l'Erario - sono praticabili solo a livello legislativo: e io temo che non vi sia la volontà politica di ridurre drasticamente il contenzioso.

La ragione di questa mancanza di volontà non me la chiedo, perché sono certo che la conosce bene, dal momento che tutti abbiamo coscienza di quali sarebbero le conseguenze socio-economiche di una drastica riduzione del contenzioso.

Comunque, se non si provvederà tempestivamente a invertire la rotta e a orientarci verso una legislazione che impedisca il proliferare dei processi, la situazione della Giustizia italiana temo che continuerà a peggiorare.

Avv. Pantaleone Pallone: E' importante che la Giustizia sia vicina al cittadino, non solo in termini di qualità e di risposta nel tempo, ma anche perché attività umana. In questo momento così drammatico, la collaborazione di tutte le parti processuali diventa indispensabile per non fermare definitivamente la macchina giudiziaria. A Catanzaro ritiene che questa collaborazione ci sia.

Dott. Pietro Antonio Sirena: *E' proprio vero, in un momento così difficile per la Giustizia italiana è assolutamente necessaria la collaborazione di tutte le parti processuali per impedire che la macchina giudiziaria si arresti.*

Questa collaborazione richiede che ciascuno non guardi al suo interesse contingente, ma a quello più generale costituito dalla necessità di mantenere in vita il sistema giudiziario, che rappresenta una delle colonne portanti di ogni Paese democratico.

Ebbene, posso affermare in piena coscienza – ribadendo un concetto già espresso – che a Catanzaro questa collaborazione esiste e che il Foro, le cui antiche e nobili tradizioni mi erano state illustrate ancor prima del mio trasferimento in questa sede, dà quotidianamente prova di quel senso di responsabilità, che fa onore all'intera categoria.



IL “NUOVO CORSO” DEL DIRITTO VIVENTE SEGNA IL TRIONFO O IL RIPUDIO DEL DANNO ESISTENZIALE?

“L’eterno problema del rapporto tra dolore e denaro” riunisce in sé l’anfibologia insita nella natura stessa della responsabilità civile: rimedio antico per danni nuovi o nuovo rimedio per danni noti? C’è molto di nuovo e molto di antico nell’attuale nozione di danno non patrimoniale, accolta a seguito della “rivoluzione di maggio” del 2003¹. Scardinato il legame tra la risarcibilità del danno non patrimoniale e la ricorrenza di un fatto di reato, la Suprema Corte, in aperto contrasto con la tradizionale lettura restrittiva che vedeva l’art. 2059 c.c. come diretto ad assicurare tutela al solo danno morale soggettivo, ha invece sostenuto che, secondo “un’interpretazione costituzionalmente orientata”, il danno non patrimoniale dovrebbe essere inteso come “una categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore della persona”. Se l’art. 2043 c.c. viene inteso, dunque, come clausola generale di risarcibilità attinente ai danni di natura patrimoniale; l’art. 2059 c.c. viene inteso, invece, quale categoria ampia nella quale rifluiscono una serie di pregiudizi: il danno morale soggettivo (transeunte turbamento dell’animo della vittima causato dall’illecito); il danno biologico in senso stretto (lesione somato – psichica medicalmente accertabile); ed, infine, il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. L’attuale assetto del “nuovo” danno non patrimoniale, nel complesso dell’apparato risarcitorio dei danni alla persona, sembra suscitare molteplici spunti di riflessione. Tuttavia, in questa sede, si tenterà di concentrare l’attenzione soltanto su quei profili problematici che paiono essere più consoni agli interessi ed alle esigenze della classe forense che, attraverso queste pagine, si ha l’onore di rappresentare. Un aspetto di indubbio interesse, visto il florilegio di sentenze (a volte davvero bizzarre) a cui si è assistito a partire dagli anni novanta del secolo scorso, pare essere costituito dalla qualificazione del cd. “danno esistenziale”: in buona sostanza, ci si chiede se il nuovo corso del diritto vivente abbia segnato la definitiva consacrazione ovvero il netto ripudio di quella che è ritenuta la categoria più “alla moda” degli ultimi anni. L’aspetto singolare della vicenda è che gli interpreti, pur posti di fronte alle medesime decisioni, hanno sostenuto entrambe le opinioni. Ciò sembra essere accaduto a causa di alcuni passaggi delle citate sentenze della Suprema Corte che presentano qualche antinomia. Invero, estrapolando soltanto alcuni passaggi di una motivazione molto più articolata e complessa, sembrerebbe che, effettivamente, la Corte suddivida il danno non patrimoniale nelle tre note sotto categorie. Viceversa, poco oltre, la Corte sottolinea a chiare lettere che “...non sembra proficuo ritagliare all’interno della generale categoria [del danno non patrimoniale] specifiche figure di danno etichettandole in vario modo: ciò che rileva ai fini dell’ammissione a risarcimento in riferimento all’art. 2059 c.c., è l’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguono pregiudizi non suscettivi di valutazione economica”. Ancora più nettamente la Corte ammonisce, poi, che “la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. va tendenzialmente riguardata non già come incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare la lacuna...nella tutela risarcitoria della persona”. Appare evidente, dunque, come, probabilmente, la vera “rivoluzione” compiuta dalle sentenze del 2003 sia stata non già quella di consentire il risarcimento di sempre nuove e bizzarre voci di danno, bensì quella di estendere l’area della risarcibilità del danno non patrimoniale al di fuori delle ipotesi di reato, convogliando, dunque, nell’ambito dell’art. 2059 c.c. il risarcimento di ogni posta di danno che leda valori inerenti alla persona umana. Ad ulteriore sostegno di siffatta impostazione, si rammenta che, in tema di liquidazione del “nuovo” danno non patrimoniale, la Corte ammonisce che “il giudice non potrà non tenere conto di quanto già eventualmente riconosciuto per il risarcimento del danno morale soggettivo, in relazione alla menzionata funzione unitaria del risarcimento del danno alla persona”. Orbene, se davvero danno morale e pregiudizi esistenziali fossero entità ontologicamente diverse, come si spiegherebbe il fatto che in sede di liquidazione dell’uno il giudice debba tener conto di quanto già riconosciuto per l’altro? Forse che nella liquidazione del lucro cessante si tiene conto di quanto liquidato a titolo di danno emergente? O forse che nella liquidazione del danno all’immagine si tiene conto della rifusione delle spese di lite?. Potrebbe essere intesa, davvero, in tal senso la posizione della Corte: un monito a tenere in debito conto ogni forma di pregiudizio esistenziale, ciascuno dei quali potrà e dovrà influire sul *quantum* del risarcimento dell’unico ed unitario danno non

¹ Il riferimento è alle notissime cinque sentenze di maggio del 2003 emesse, quasi simultaneamente, dalla Corte di Cassazione (nn. 7281-82-83/2003 e nn. 8827-28/2003) ed a quella, di poco successiva, emessa dalla Corte Costituzionale (n. 233/2003). (Le citate sentenze sono edite, *ex plurimis*, in *Danno resp.*, 2003, pag. 713 ss., e 964 ss.).

patrimoniale. Siffatta opzione ermeneutica necessita, probabilmente, di qualche chiarimento. Orbene, anche a prescindere dalle sentenze del 2003, un esame comparativo della multiforme casistica del danno esistenziale, ne rivela i caratteri di una “tassonomia che tende all’infinito”. Da più di venti anni a questa parte, si assiste, infatti, ad un bizzarro proliferare di sentenze² ove, per somme magari irrisorie, si risarcisce a titolo di danno esistenziale: l’errato taglio di capelli; la distruzione delle lettere d’amore del primo fidanzato; il presunto sconvolgimento delle abitudini di vita causato dal fermo amministrativo dell’auto; lo stress causato all’avvocato dal disservizio postale ecc. Siffatta situazione non manca di creare pericolosi effetti distorsivi. In primo luogo, la natura stessa del danno esistenziale, quale rimedio pervasivo che offre ristoro ad *ogni* tipo di pregiudizio recato alla sfera di attività realizzatrici della persona umana, si rivela arma a doppio taglio. La quasi automatica concessione di risarcimenti - (magari di limitata entità) – finisce, infatti, per incentivare a dismisura la litigiosità in un sistema che, come il nostro, certo non brilla per celerità ed incisività dei responsi giurisprudenziali. In secondo luogo, nella teoria del danno esistenziale pare del tutto assente ogni elemento idoneo a selezionare le fattispecie oggettivamente meritevoli di tutela risarcitoria. Scorrendo la casistica è, infatti, assai difficile non sussultare di fronte alla congerie di ipotesi dannose che rischiano di minare, in maniera più o meno irreparabile, la nostra - già travagliata - esistenza! Così, magari, “chi abbia venduto funghi rivelatisi velenosi, oltre a dover risarcire il soggetto avvelenato, poi guarito, dovrebbe risarcire anche il coniuge dell’intossicato il quale, per lo shock subito, non avesse più potuto neanche sentire l’odore dei funghi che lui stesso, tutte le domeniche, amava andare a cercare nei boschi. E lo stesso potrebbe valere per il figlio che, appassionato di bocce, abbia visto il padre ferito da una boccia in testa durante una partita e sia rimasto traumatizzato all’idea di riceverne anche lui una in futuro, sicché dovrà rinunciare al piacere di giocare. E che dire di quel povero disgraziato nostalgico che subisce la distruzione di una reliquia adolescenziale, una ciocca di capelli della sua prima fidanzata, e, quale esito traumatico, abbia provato disamore crescente per la raccolta di cimeli familiari, o abbia rinunciato alle domeniche in giro per i mercatini, con declino della sua carriera amatoriale... Inoltre, poiché qualunque fatto idoneo a cagionare un danno esistenziale si dovrebbe considerare illecito, ledendo esso il diritto ... *a non stare anche solamente un po’ peggio di prima*, dovrebbe essere risarcito anche chi... subisce le pernacchie ogni lunedì mattina in esito ai risultati calcistici della squadra del cuore, con perdita del gusto di vivere, ovvero ancora chi, accusato di essere uno iettatore, si è molto rattristato, soprattutto se napoletano... In questi casi... trattandosi di provare una condizione intimamente soggettiva, la prova finirebbe per assumere i toni di una sofferta confessione, sicché si potrebbe applicare la disciplina dell’art. 2730 c.c., essendo quello confessato (peggioramento della propria identità) un fatto a se sfavorevole. Potrebbe valere, allora, il principio *dell’ipse dixit*³. La casistica giurisprudenziale riportata (solo in parte di fantasia! n.d.r.) pare evidenziare, dunque, in tutta la sua problematicità, il serio e concreto rischio di una ingiustificata duplicazione dei risarcimenti, fondata sulla presunta distinzione concettuale tra il cd danno esistenziale ed il danno morale soggettivo. Secondo i suoi sostenitori, il danno esistenziale costituirebbe una lesione ad un *facere* (un’azione positiva), mentre il danno morale consisterebbe in un *patis*, una mera sofferenza soggettiva, interiore, inesprimibile. Ad una tale affermazione può replicarsi, anzitutto, che sembra piuttosto pericoloso, nonché controproducente, sostenere che il danno morale costituisca una mera sofferenza interna: se così fosse, infatti, un tale danno quasi mai potrebbe essere dedotto o provato in giudizio, giacché i moti dell’animo sono noti solo a chi li avverte. Il risarcimento del danno morale si risolverebbe, quindi, in una semplice sanzione, o, forse, in un “grazioso regalo” che il danneggiato avrebbe il diritto di pretendere, a prescindere da qualsiasi dimostrazione circa l’effettiva esistenza del danno medesimo. Inoltre, non convince la distinzione tra danno morale e danno esistenziale fondata sul rilievo per cui chi subisce un danno morale “soffre”, mentre chi subisce un danno esistenziale “non fa”. La sofferenza morale causata dall’illecito altro non è se non una sofferenza causata da una rinuncia, ma se così è, deve concludersi che anche il danno esistenziale è causato da una rinuncia, da un pregiudizio d’affezione, quindi da un danno morale. A ben vedere, infatti, la sofferenza per la perdita di una persona cara, per la perdita della salute, per la perdita della reputazione, per la perdita della stima da parte dei propri familiari, se causate da un altrui illecito, costituiscono altrettante violazioni di diritti costituzionalmente protetti. Ma se così è, medesima sembra la lesione, medesima la sofferenza, ma duplice apparirebbe il risarcimento, ove fosse consentito risarcire sia il danno esistenziale sia il danno morale. E’ piuttosto intuitivo che non sembra realisticamente prospettabile un danno morale puro, cioè una sofferenza

²Si rammentano, *ex plurimis*: Giud. Pace Catania, 25 aprile 1999 (errato taglio di capelli); Giud. Pace Avellino, 6 maggio 2001 (disservizio uffici pubblici); Trib. Milano 27 novembre 2000 (tentato furto della motocicletta); Giud. Pace Bologna, 8 febbraio 2001 (contravvenzioni illegittime).

³La godibile casistica è elaborata da F. GAZZONI, *Alla ricerca della felicità perduta. (Psicofavola fantagiuridica dello psicodanno psicoesistenziale)*, in *Riv. dir. comm.*, 2000, I, pag. 675 ss.

non determinata da una perdita, da una rinuncia a qualcosa di piacevole. Come sarebbe altrettanto irrealistico ritenere sussistente un danno esistenziale (sconvolgimento delle abitudini di vita, forzosa rinuncia ad attività di svago o ricreative, ovvero alterazione delle relazioni interpersonali) che non siano fonte di sofferenza per chi le subisce. A ben vedere, quindi, tutte le modificazioni peggiorative della qualità della vita, l'irritazione, la preoccupazione, le difficoltà nelle relazioni interpersonali, davvero difficilmente sembra possano essere distinte dal danno morale, nella sua accezione ampia, a meno di non ricorrere ad artifici verbali e a fumose distinzioni concettuali. Probabilmente non erra chi sostiene, provocatoriamente, che la fenomenologia del danno esistenziale può dirsi l'esito di "un diritto pigro", che non vuole fare il suo lavoro fino in fondo, il frutto, cioè, di richieste risarcitorie che non vogliono fare, nel caso concreto, i necessari sforzi in termini di argomentazione, di allegazione e di prova⁴. In relazione a quest'ultimo aspetto, sebbene non si possa sottacere una certa difficoltà nella prova del pregiudizio di natura non patrimoniale, non significa necessariamente assoluta impossibilità di provarlo. Ciò, specie se si osserva che non sussiste alcun dubbio circa la legittimità di fare un largo impiego di presunzioni, ferma restando l'operatività del fondamentale principio di cui all'art. 2697 c.c. Assai grave diventa, invece, la situazione ove il giudice conceda il risarcimento di siffatta voce di danni a prescindere da qualsivoglia allegazione o prova dell'esistenza del danno: troppo spesso, infatti, vengono ritenute sufficienti ad integrare l'assolvimento dell'onere probatorio le sole dichiarazioni rese dalla vittima dell'illecito, ovvero la prova della lesione dell'interesse viene ritenuta *in re ipsa* prova dell'esistenza del danno. In simili ipotesi, il giudice - attraverso la creazione di presunzioni giurisprudenziali - opera un vero e proprio meccanismo invertitorio dell'onere della prova. In tal guisa, il danneggiato (attore) è liberato dall'onere di provare il fatto (positivo) della verifica del danno ed incombe sul convenuto (danneggiante) l'onere di provare il fatto (negativo) della sua non verifica. Orbene, se l'inversione si giustifica in quanto funzionale alla promozione di determinati interessi che altrimenti sarebbero destinati al sacrificio, essa, dunque, si propone come tesa alla composizione di interessi contrapposti, tale per cui la regolamentazione degli oneri probatori si giustifica in funzione dell'assetto degli interessi sostanziali che si vogliono perseguire. In tal senso, l'inversione dell'onere della prova rischia, spesso, di diventare un meccanismo di predeterminazione della soccombenza. Se così è, però, occorre considerare fino a che punto siano giustificate siffatte manipolazioni e, conseguentemente, diventa assai rilevante il problema della *fonte* da cui derivano meccanismi simili. In tal guisa, ove l'inversione sia prevista dal legislatore, per quanto politicamente discutibili possano apparire le sue scelte, si è pur sempre nell'ambito dell'applicazione di norme giuridiche⁵. Cosa diversa è, invece, se simili operazioni vengono effettuate, disinvoltamente, dalla giurisprudenza in sede di decisione del singolo caso concreto. In tal caso, infatti, vi è il serio rischio che il giudice, trasformando l'equità in arbitrio, manipoli l'accertamento del fatto (alterando gli oneri di prova), con ciò predeterminando in astratto la parte che sarà destinata a soccombere, violando, così, anche il diritto alla difesa⁶. Manipolazioni di questo genere, dunque, implicando giudizi di valore sulla rilevanza degli interessi delle parti contrapposte, dovrebbero, forse, essere lasciati alla (prudente?) valutazione di un legislatore auspicabilmente accorto e non a quella di un singolo giudice il quale, magari condizionato dalle peculiarità del caso concreto, rischia di riconoscere come provato ciò che tale non è. In conclusione, se quanto sopra è vero, in caso di risarcimento del danno morale soggettivo da reato, potrebbe, forse, ritenersi plausibile il ricorso a tecniche di tipo invertitorio, in quanto di espressa previsione legislativa; viceversa, non altrettanto giustificata risulterebbe la pratica di alcune corti, soprattutto di merito, tale per cui una volta provato il fatto illecito (magari non costituente reato) sarà ritenuta automaticamente provata anche la sussistenza del danno esistenziale. Operando diversamente, si verrebbe a delle aberrazioni: nascosti dietro lo schermo della preminenza degli interessi della persona *tout court*, si finirebbe per dare ingresso nell'ordinamento a delle vere e proprie speculazioni o, peggio, a delle vendette private, laddove il rango degli interessi lesi non sempre giustifica la soccombenza predeterminata del diritto (di difesa) del convenuto danneggiante. Il monito alle Corti di merito pare essere, dunque, quello di potenziare lo sforzo argomentativo, in relazione ai profili della prova e della quantificazione del danno non patrimoniale, nel pieno rispetto della gerarchia dei valori, secondo il principio di ragionevolezza, non travalicando mai i confini dell'equità ed illuminati, sempre, dal faro della Carta Costituzionale⁷.

⁴ La provocazione è di G. COMANDÈ, *Il danno esistenziale ed il "diritto pigro"*, in *Critica al danno esistenziale*, a cura di G. PONZANELLI, Padova, 2003, pag. 76.

⁵ Invero, anche ammesso che il legislatore introduca regole irrazionali, si tratta pur sempre di norme generali ed astratte: in tal modo le parti più avvedute possono cercare di premunirsi in anticipo, precostituendo le prove necessarie, per quanto possibile.

⁶ Verrebbe violato, cioè, il diritto di difesa della parte che, convinta che l'onere di provare un certo fatto spetti all'avversario, apprende, invece, soltanto al termine del giudizio - (leggendo la sentenza che lo dichiara soccombente) - che il giudice ha previsto una presunzione giurisprudenziale a favore della controparte (che non ha provato il fatto).

⁷ Il monito in tal senso permea l'intera produzione di P. PERLINGIERI. (Cfr., *ex plurimis*: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 2007).



Per una storia del Foro di Catanzaro

La legge professionale del 1874 e gli avvocati di Catanzaro

III.

Fino al momento non è stato dato reperire il primo albo del Collegio dei procuratori presso la Corte d'appello ed il tribunale di Catanzaro che, presumibilmente, fu compilato – come quello degli avvocati – con deliberazione della Corte d'appello del 21 agosto 1874.

Si è quindi potuto ricostruirlo – da esso poi elaborando una tabella simile a quella creata per gli avvocati – sulla base dell'albo del 1876, il più antico tra i reperiti; espungendo da questo tutti coloro che vi furono iscritti successivamente al 21 agosto 1874 e tenendo conto che, da una pur sommaria indagine anagrafica, non sembra che nel periodo compreso tra l'agosto 1874 ed il 14 febbraio 1876 (data di redazione del predetto albo) fosse morto alcun procuratore¹.

È bene ricordare ancora una volta che in epoca borbonica le funzioni dei patrocinatori (i futuri procuratori) erano del tutto distinte e non cumulabili con quelle degli avvocati: gli uni attendevano infatti alla sola rappresentanza in giudizio dei clienti ed a mantenere i contatti con le cancellerie; gli altri provvedevano esclusivamente alla difesa tecnica. Del resto, ed anche ciò è stato oggetto di un precedente accenno, il titolo di studio necessario per l'esercizio delle due professioni era anche diverso: la laurea, rilasciata da una delle quattro università del regno, per gli avvocati; la «licenza in diritto» (conseguibile, oltre che nelle università di Napoli, Palermo, Catania e Messina, anche nei licei di Bari, Catanzaro, L'Aquila e Salerno) per i patrocinatori.

Fu invece la legge professionale del 1874 (art. 40) che, superando il contrasto tra chi avrebbe preferito il mantenimento della netta autonomia tra le due professioni e chi (e tra questi vi era l'organo di rappresentanza degli avvocati di Catanzaro²) tendeva invece alla piena omologazione tra le stesse, ne permise la cumulabilità per coloro i quali, ricorrendone le condizioni di cultura, lo avessero desiderato. Ed in via transitoria permise altresì l'iscrizione all'albo degli avvocati, e senza necessità di alcun esame al riguardo, di quei procuratori che avessero maturato un'anzianità di esercizio di almeno dieci anni, indipendentemente dal titolo di studio conseguito.

I procuratori iscritti alla data del 21 agosto 1874 nell'albo di Catanzaro erano 91. Anche loro, come gli avvocati, comprendevano due generazioni, con un salto di 54 anni tra il più anziano di essi (Felice Parrotta, nato a Catanzaro il 6 febbraio 1796 e patrociniatore dal 1835) ed il più giovane (Luigi Catanzaro, quivi nato il 20 gennaio 1850, patrociniatore dal 1871 ed avvocato dal 1874; nonché figlio di avvocato e nipote del precedente – avendo il Parrotta sposato una sorella del padre del Catanzaro – e cugino di una miriade di altri

¹ L'albo dei procuratori del 1876, che revisionava quello o quelli precedenti, fu tempestivamente compilato dal consiglio di disciplina il 14 febbraio di quell'anno in conformità alla circolare ministeriale del 31 dicembre 1875 che, tra l'altro, aveva posto come termine ultimo per tale compilazione la data del primo marzo dell'anno successivo.

² Che, come si è già precedentemente visto, dando nel 1864 (ribadito poi nel 1866) il proprio parere richiesto dal ministero sul progetto di legge professionale, andava al di là della semplice cumulabilità tra le due professioni; auspicando anche la creazione – in luogo del consiglio dell'ordine degli avvocati e del consiglio di disciplina dei procuratori – di un unico organo misto di rappresentanza, perché diversamente si sarebbe verificato «un dualismo pericoloso, mostrando gl'individui ad essi appartenenti come rivali, mentre tutti appartengono alla classe forense – comuni sono gli studi – e le relazioni fra loro strette tanto, che l'avvocato non può far senza del Procuratore – Se nonché sembra giusto che i Procuratori si avessero pure nel Consiglio dell'ordine la loro rappresentanza esclusiva; quindi converrebbe che un terzo fosse di Procuratori eletti da chi riveste siffatta qualità. – In tal modo, mentre i Procuratori si avrebbero la rappresentanza, un solo Consiglio avrebbe cura di sostenere la dignità e gl'interessi della intera classe»: «Il giurista calabrese», I (1867), p. 13.

legali)³. L'età media dei procuratori, non di molto inferiore a quella degli avvocati, era di quasi 44 anni: anch'essi si erano quindi formati ed erano stati nominati all'ufficio per lo più in epoca borbonica.

Dei 91 procuratori del 1874, 16 (di cui solo 3 non laureati), erano anche iscritti nell'albo degli avvocati. Sicché, già all'indomani dell'entrata in vigore della legge professionale del 1874, il 19 per cento degli avvocati catanzaresi cumulava le funzioni di procuratore ed il 18 per cento di quei procuratori era anche avvocato. E con una formazione culturale molto omogenea; essendo, come si è appena accennato, quei 16 procuratori iscritti anche nell'albo degli avvocati, pressoché tutti laureati (il 96 per cento)⁴.

Relativamente al luogo di provenienza dei procuratori del 1874, si può ricavare dall'elaborata tabella che il 66 per cento di essi era nato a Catanzaro ed il 31 per cento nelle tre province calabresi (rispettivamente il 29 per cento in quella di Catanzaro e l'1 per cento in ciascuna delle altre due).

Raffrontando tali dati con quelli relativi agli avvocati si può dunque constatare che i procuratori nati a Catanzaro superavano i concittadini avvocati di 15 punti percentuali (il 66 contro il 51 per cento); e di converso i procuratori nati in provincia erano numericamente inferiori di 16 punti percentuali agli avvocati provenienti dalla stessa (31 per cento dei procuratori contro il 47 per cento degli avvocati).

Né a dirsi che mentre gli avvocati erano stati spinti in città dalla prospettiva dell'esercizio della professione avanti alle magistrature più elevate, i procuratori (già patrocinatori), almeno in parte, erano invece rimasti nei rispettivi paesi di origine per esercitare ivi presso i vari uffici di conciliazione ed i giudicati circondariali (quelli che, dopo l'unità politico-amministrativa del paese, sarebbero divenute le preture). Sarebbe infatti erronea una siffatta supposizione, posto che l'attività del patrocinatore in epoca borbonica era obbligatoria solo per comparire innanzi ai tribunali civili ed alle gran corti civili nonché alle gran corti criminali, tutti uffici che avevano sede in Catanzaro⁵.

Ne consegue allora che, in generale, erano state quelle fasce sociali della provincia, economicamente più robuste e che potevano quindi permettersi di mantenere i propri figli nella lontana università di Napoli (ancorché favorite da quel «pendolarismo culturale» degli ultimi tempi borbonici cui accenna il de Cesare⁶), a dare non pochi – il 47 per cento, come si è visto – degli avvocati catanzaresi. Mentre i vecchi patrocinatori – ora divenuti procuratori – erano in non trascurabile numero appartenenti a classi sociali piccolo-borghesi di estrazione prettamente cittadina.

È vero che il gruppo «catanzarese» dei procuratori era uscito per la maggior parte da famiglie di legali e di proprietari⁷ (rispettivamente il 28 ed il 32 per cento del gruppo); ma accanto a tali categorie si ponevano, in

³ Alla maggiore anzianità anagrafica del Parrotta non corrispondeva però quella di esercizio professionale, risultando patrocinatori Ferdinando Scorza (nato a Catanzaro il 28 novembre 1797) dal 1823; Tommaso Stiriti (nato a Catanzaro il 3 maggio 1805) dal 1831; Giuseppe Fera (nato a Petrizzi il 2 febbraio 1808) dal 1832 e Saverio Paladino (nato a Catanzaro il 15 agosto 1811) dal 1833. Peraltro molti altri professionisti erano stati nominati patrocinatori nello stesso anno (1835) di Felice Parrotta.

A sua volta Luigi Catanzaro, pur anagraficamente il più giovane, non era però il più recente iscritto. Francesco Larussa e Lorenzo Pucci lo furono entrambi nel 1874; Francesco Ferragina (nato a Serrastretta il 20 gennaio 1847), Odoardo Squillace (nato a Strongoli il 21 giugno 1847), Antonio Rhodio (nato a Squillace il 7 gennaio 1848), Giuseppe Gironda Veraldi (nato a (Petilia) Policastro il 20 luglio 1849), furono iscritti nel 1873.

⁴ La percentuale dei procuratori non laureati sarebbe aumentata a seguito della revisione ed integrazione del primo albo, in quelli successivi. Tuttavia dopo l'iniziale «abbraccio» – richiamato nella precedente nota 2 – e che nel 1864 gli avvocati catanzaresi avevano auspicato anche sulla base della comunanza degli studi con i procuratori (ma che più realisticamente tendeva forse a difendere posizioni di potere che sarebbero state scalfite dalla diarchia tra consiglio dell'ordine degli avvocati e consiglio di disciplina dei procuratori), quest'ultimo tese a puntualizzare le differenze culturali tra i suoi iscritti. E pertanto, a muovere almeno dall'albo del 1885, era precisato quali tra costoro fossero laureati e quali no; prescindendo dal titolo di studio solo con riferimento a quei procuratori che (in forza degli artt. 40 o 60 della legge) fossero anche iscritti nell'albo degli avvocati.

⁵ Non occorre infatti il ministero del patrocinatore nei giudizi avanti ai conciliatori, ai giudicati di circondario ed ai tribunali di commercio (per quel che qui riguarda, ubicato a Monteleone, oggi Vibo Valentia), ove le parti potevano comparire di persona o a mezzo di procuratore speciale: LANDI, *Istituzioni ...*, t. II, p. 859.

⁶ R. DE CESARE, *La fine di un regno*, Milano 1969, p. 103

⁷ Come si è già avuto modo di rilevare le qualifiche «proprietario» e «possidente» sono assolutamente infide, nel senso che, innanzi tutto, esse, obbedendo ad una mera vanità, «coprivano» l'effettiva attività lavorativa del dichiarante; in ogni caso perché comprendevano sia il grande che il piccolo e piccolissimo proprietario: sotto la medesima qualifica

posizione quantitativamente rilevante anche i figli di impiegati, artigiani e commercianti (rispettivamente con il 17, il 10 ed il 5 per cento sul totale del gruppo): tutte categorie socio-professionali che ovviamente solo in città avevano trovato e potevano trovare adeguato spazio per la loro attività.

In sostanza, ciò che preme qui sottolineare è che, sotto il profilo sociale, l'esercizio della professione di procuratore (già di patrocinatore) aveva rappresentato e rappresentava la prima tappa per uscire dal magma piccolo-borghese – maggiormente diffuso nella città (socialmente più articolata) piuttosto che nei piccoli centri – alla ricerca di una promozione sociale che, a volte (ma spesso nella generazione successiva), avrebbe trovato coronamento con la laurea e l'attività di avvocato che, dopo l'unità, avrebbe aperto a non pochi anche le porte della politica; ma più spesso rimaneva frustrata dallo squallore della mediocrità.

Gli scambi matrimoniali dei procuratori, avevano con quelli degli avvocati un unico punto di contatto: la netta preferenza per le figlie dei proprietari (43 per cento di tutti i matrimoni dei procuratori); che nel caso di questi ultimi era però seguita da quella per le figlie dei legali e dei commercianti (13 per cento per ogni categoria sul totale dei matrimoni dei procuratori).

La disaggregazione dei dati alla stregua della provenienza dei procuratori esercenti nel 1874 permette un'ulteriore riflessione.

I procuratori provenienti dalla provincia erano più inclini al matrimonio con le figlie di altri legali o di commercianti (rispettivamente per ciascuna categoria il 20 per cento sul totale dei matrimoni del gruppo) di quanto non lo fossero i «cittadini» (con il 10 per cento per ciascuna categoria sul totale dei matrimoni del loro gruppo). Evidentemente per gli immigrati era molto più gratificante unirsi con figlie di colleghi ed ancor meglio di avvocati, per così immettersi più facilmente nel *milieu* professionale cittadino; mentre i matrimoni con le figlie dei commercianti erano probabilmente favoriti dalla circostanza che era appunto il commerciante – il commerciante di allora, ovviamente, sistematico frequentatore delle fiere paesane – a tenere continui contatti tra la città ed il suo *hinterland* più o meno vicino, e quindi a legarsi maggiormente (si pensi, per dirne solo una, alle locazioni di immobili abitativi) con chi da quell'*hinterland* arrivava in città.

I procuratori di origine catanzarese avevano invece maggiore consuetudine matrimoniale con le figlie degli impiegati (10 per cento del totale dei matrimoni del loro gruppo contro il 5 per cento del totale dell'altro) e soprattutto con le figlie di altri professionisti (15 per cento dei matrimoni del loro gruppo). Ma quel che più risalta è il numero dei loro matrimoni con le figlie di artigiani (15 per cento dei matrimoni del loro gruppo contro nessuna unione del genere contratta dagli immigrati): evidentemente i contatti tra i due gruppi sociali erano più stretti di quanto non si possa immaginare, e sarebbero meritevoli di uno specifico approfondimento.

Ma, 91 procuratori (il discorso, però, potrebbe estendersi agevolmente anche agli avvocati) erano troppi per il giro di affari che poteva assorbire la Catanzaro del 1874?

Questione codesta – in termini assolutamente generali, vecchia questione ormai, anche se oggi dibattuta con particolare attenzione⁸ – che potrebbe bensì aprire spazio ad ulteriori temi di riflessione, ma che nondimeno sarebbe estranea al presente studio.

Quel che qui interessa, invece, è cercare di puntualizzare quale, sulla base della documentazione superstite, fosse la generale condizione economica dei procuratori che esercitavano la loro funzione a Catanzaro nel momento dell'entrata in vigore della legge professionale del 1874.

Con riferimento all'epoca borbonica – relativamente alla quale, come si è già detto, non si conosce il numero dei patrocinatori di Catanzaro avvicendatisi nel tempo, ma che tuttavia si ha la sensazione che non dovesse essere superiore a quello del 1874 – resta un'espressa testimonianza che, se non ostasse il sospetto della sua strumentalità, farebbe senz'altro propendere per la soluzione dell'eccessività del numero dei patrocinatori. Come già ricordato in una precedente nota, infatti, Benedetto Sgro, un vecchio patrocinatore

⁸ TACCHI, *Gli avvocati ...*, pp. 139 e sgg

già attivo nel 1793 presso la regia udienza, nel 1833 chiedeva per il proprio figlio l'esenzione dalla tassa di iscrizione al liceo cittadino, all'uopo lamentando proprio che «per la sua [dell'istante, cioè] acciaccosa salute e per la molteplicità de' Patrocinatori, ch'esistono in q[uest]a Città procaccia ben poco nel suo impiego di Patrocinatore»⁹.

Occorre vedere però se una tale situazione fosse ancora attuale dopo l'unità del paese e nonostante l'obiettivo ampliamento delle occasioni di lavoro da questa create anche a Catanzaro con l'istituzione e l'allocatione ivi di nuovi uffici pubblici.

In proposito potrebbe subito osservarsi che la legge del 1874, dando la possibilità del cumulo tra le due professioni (quella di avvocato e di procuratore), in prospettiva determinò, con il progressivo svuotamento della peculiarità professionale di questi ultimi proprio per effetto del cumulo delle loro funzioni di rappresentanza con quelle squisitamente difensive dell'avvocato, la fine dell'autonoma attività dei procuratori (e ciò nonostante che, ancora per molti anni, come può rilevarsi dalle loro allegazioni, i più accorsati – e quindi anziani – avvocati continuassero a servirsi dell'opera del procuratore, dedicandosi solo all'attività difensiva).

Tuttavia una crisi di quel particolare settore professionale sembra che fosse già avvertita ancor prima della promulgazione della legge del 1874 e dopo la proclamazione dell'unità nazionale.

Nel 1866, allorché l'allora collegio di disciplina degli avvocati di Catanzaro rimise al guardasigilli le sue osservazioni alla proposta di legge professionale, insistette non poco sulla possibilità che avvocati e procuratori potessero esercitare un secondo lavoro che non fosse il solo insegnamento. Il che, già di per sé, lascerebbe pensare ad una relativa «povertà» – e, specularmente, ad una eccessività numerica – della classe forense, ricca di prestigio ma poco provvista di affari remunerativi.

Spostando poi l'attenzione ai soli procuratori, potrebbe trarsi un ulteriore elemento di convinzione circa la loro subalternità economica, dall'importo medio della tassa pagata nel 1872 al comune per l'esercizio della professione, decisamente inferiore a quello corrisposto dagli avvocati¹⁰. Mentre gli avvocati che sarebbero stati iscritti all'albo professionale del 1874 pagavano infatti mediamente poco più di 31 lire *pro capite*, i procuratori ne pagavano meno di 7 (e quelli che corrispondevano un importo superiore alle 10 lire – dalle 20 alle 30 – erano appena tre).

Data tale condizione il «secondo lavoro» finiva allora con l'assumere – specie per quei procuratori i quali non godevano di un adeguato *plafond* familiare – decisa prevalenza. Sicché, sfogliando i necrologi del primo ventennio del XIX secolo, capita spesso di leggere di procuratori, già attivi nel 1874, i quali – spesso pateticamente qualificati avvocati – svolgevano in concreto tutt'altra attività. Per esempio: i procuratori Paolino Aloisio (1840-1923) – ma sarebbe stato poi iscritto nell'albo degli avvocati nel 1876 – e Domenico Mazza (1826-1903) insegnavano rispettivamente nel liceo e nell'istituto tecnico di Catanzaro; il procuratore Antonino Spadola (1826-1895) svolgeva la funzione di segretario dell'orfanotrofio maschile, e il procuratore Domenico Larussa (1839-1912) quella di cassiere della Banca d'Italia. Lavoro che comunque abbandonò nel 1900 per dedicarsi completamente all'educazione dei nipoti, figli del suo defunto fratello Leonardo. Questi, a sua volta, era stato avvocato; ma nei fatti non aveva mai esercitato la professione, dedicandosi prevalentemente (e sulle orme del padre, che però era stato avvocato, e tra i migliori, prima che politico) all'attività parlamentare, dalla quale la sua famiglia (il notissimo figlio e due nipoti, anch'essi avvocati) non si sarebbe distaccata fin quasi all'estinzione.

(fine)

⁹ ASC, *Intendenza, Pubblica Istruzione, Real Liceo*, b. 9, f. 271.

¹⁰ *Lista de' contribuenti alla tassa sugli esercizi e rivendite del comune di Catanzaro per l'anno 1872*, s.d.n.l. (ma, Catanzaro 1872).



Cultura dello stupro e violenza sessuale sulle donne

Cos'è la "Cultura dello stupro"¹

"Cultura dello Stupro" è un termine usato per denotare una cultura nella quale lo stupro e altre forme di violenza sessuale sono comuni, e in cui le prevalenti attitudini, norme, pratiche e atteggiamenti dei media, normalizzano, giustificano, o incoraggiano lo stupro e altre violenze sulle donne. Fanno parte della cultura dello stupro anche atti di "innocuo" sessismo, come, ad esempio, raccontare una barzelletta sessista che promuove la mancanza di rispetto per le donne e che fa sembrare accettabile stupri e abusi. Il termine è ampiamente usato nell'ambito del femminismo e degli studi sulle donne. In uno scritto del 1992, apparso sul *Journal of Social Issues*, intitolato *Una Ridefinizione Femminista di Stupro e Assalto Sessuale: Fondamenta Storiche e Cambiamento*, Patricia Donat e John D'Emilio suggeriscono che il termine ha origine come "cultura solidale con lo stupro" nel libro del 1975 di Susan Brownmiller, intitolato *Against Our Will (Contro la Nostra Volontà: Uomini, Donne e Stupro)*.

Esempi di comportamenti che tipizzano la cultura dello stupro comprendono la colpevolizzazione della vittima, la banalizzazione dello stupro e la rappresentazione della donna come oggetto sessuale (tipo le veline, i calendari porno-pop, la pornografia hard). Proprio in questi giorni (il 26 febbraio scorso), l'Associazione Orlando ha richiesto il ritiro di una pubblicità violenta e sessista di Dolce e Gabbana, dopo che, il 19 Febbraio scorso, in Spagna, l'Istituto de la Mujer, un ente che è parte del Ministero del Lavoro del governo spagnolo, insieme a varie associazioni femministe e gruppi dei consumatori spagnoli, aveva chiesto, con una lettera aperta di protesta all'azienda di moda Dolce e Gabbana, il ritiro della stessa pubblicità che utilizza una scena di stupro di gruppo.

L'Osservatorio dell'Immagine dell'Istituto de la Mujer, che si occupa di monitorare la rappresentazione della donna nei media, ha dichiarato che questa pubblicità incita alla violenza contro le donne, perché "se ne può dedurre che è ammissibile l'uso della forza come modo di imporsi alle donne" e che questo tipo di immagine "rafforza atteggiamenti che al giorno d'oggi sono un crimine, attentano contro i diritti delle donne e ne denigrano l'immagine". L'Istituto ha chiesto a tutti i mezzi di comunicazione, stampa, televisione, ecc., di non prestarsi alla diffusione di questa immagine.

Lo spot di Dolce e Gabbana, è stato da più parti asserito, è un tipico esempio di cultura dello stupro.

Cifre da capogiro²

Il giro del mondo attraverso le cifre della violenza alle donne è spaventoso. In Australia, Canada, Israele, Sudafrica e Stati Uniti tra il 40 e il 70% delle donne assassinate lo sono dai mariti e dagli amanti. In Nuova Zelanda e in Australia almeno il 15% denuncia di aver subito abusi o stupri da uno sconosciuto, e il 9% delle teenagers americane è stata costretta ad avere il primo rapporto sessuale dal fidanzato di turno. In Perù si arriva al 40%. Le lavoratrici devono difendersi dalle molestie sessuali in ufficio, una piaga che coinvolge tra il 40 e il 50% delle donne europee e il 35% delle asiatiche. A scuola, in Malawi, il 50% delle ragazze dice di essere stata toccata lascivamente dai professori o dai compagni di classe. Poi esistono le pratiche tradizionali, quelle che coinvolgono la vita della comunità e perpetuano il dominio culturale sulla donna: in 130 milioni hanno subito la mutilazione genitale nel mondo, con percentuali del 99% in Guinea; in Corea del Nord il 30% delle gravidanze viene interrotta volontariamente non appena si scopre che il feto è femmina. Le famiglie asiatiche e subsahariane spesso forzano le proprie bambine a sposare uomini molto più grandi, o comunque uomini che loro, le ragazze, non avrebbero scelto.

Ogni minuto una donna subisce una violenza domestica. E non in paesi del Terzo Mondo, ma nella "civilissima" Europa. Al punto che il Consiglio d'Europa ha deciso di dare il via alla prima campagna europea "Stop alla Violenza Domestica sulle Donne", inaugurata a Madrid il 27 novembre 2006. Gli obiettivi che si prefigge la campagna sono di due tipi: prima di tutto, mobilitare i 46 Paesi membri del Consiglio d'Europa per aumentare e inasprire le leggi contro la violenza domestica, e poi, incrementare le campagne di informazione per sensibilizzare le persone e cambiarne i comportamenti. Le donne subiscono violenze soprattutto tra le mura domestiche, dal marito o compagno, proprio nel luogo in cui dovrebbero sentirsi maggiormente protette. "Una donna su quattro è stata vittima di maltrattamenti durante la propria vita" - afferma il segretario del Consiglio d'Europa, Terry Davis - "mentre una su dieci ha subito una violenza sessuale. Molte di queste donne non sono sopravvissute alla violenza domestica, che è ancora uno dei killer più spietati per le donne tra i 18 e i 44 anni".

In Italia sono, complessivamente, circa 1 milione le donne che hanno subito nel corso della propria vita uno stupro o un tentato stupro. 74 mila, tra i 16 e i 70 anni, quelle che negli ultimi 12 mesi hanno subito uno stupro o un tentato stupro, di cui il 69,7% da partner o ex partner. E' quanto emerge da un'indagine svolta dall'Istat per il Ministero delle Pari Opportunità.

¹La definizione è tratta integralmente da un articolo di Alessio Mannucci "Cultura dello stupro" pubblicato in rete da "Ecoplanet" quotidiano tecnologico e scientifico; sito web: <http://www.ecoplanet.com>
²i dati riportati sono tratti da una minima parte della casistica di cui all'articolo di "ecoplanet" sopra citato. Per un maggiore approfondimento se ne consiglia la lettura integrale.

Nel totale, la maggior parte di queste violenze sono ad opera del partner (come il 69,7% degli stupri) e la grandissima maggioranza (oltre il 90%) non è stata denunciata. Tra la violenza sessuale, la più diffusa è la molestia fisica, ossia essere stata toccata sessualmente contro la propria volontà (79,5%), l'aver avuto rapporti sessuali non desiderati accettati per paura (19%), il tentato stupro (14%), lo stupro (9,6%) e i rapporti sessuali degradanti ed umilianti (6,1%).

Storia della legge Italiana sulla violenza sessuale : uno stupro culturale durato venti anni e più.³

Com'è noto, nel Codice Rocco i reati di violenza sessuale e incesto erano rispettivamente parte "Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume" (divisi in "delitti contro la libertà sessuale" e "offese al pudore e all'onore sessuale") e "Dei delitti contro la morale familiare".

La scelta culturale-ideologica sottesa era chiara: la violenza sessuale non offendeva principalmente la persona, ma ledeva una generica moralità pubblica.

Si è in pieno regime fascista, il sistema familiare è rigidamente patriarcale, la donna non ha rilievo autonomo ma solo in quanto figlia sorella e sposa (rigorosamente esemplare e meglio se altamente riproduttiva).

Ovviamente non ha alcuna libertà nel campo sessuale ed anzi, è segno di perbenismo tenerla all'oscuro di ogni elementare nozione di matrice medico-sessuale (ivi compresi ciclo mestruale e concepimento).

Siamo nel periodo in cui la "cultura dello stupro" trova la sua eclatante concretizzazione nelle abusate pratiche (soprattutto nel meridione) del ratto a scopo di libidine ed in quello a scopo di matrimonio (il secondo penalmente meno grave del primo!).

E' chiaro che in un tale contesto storico culturale una legge che intendesse tutelare l'integrità fisica e morale della donna risultasse pressoché inconcepibile.

Infatti, la prima tra le proposte di legge sul tema è accolta solo nel 1977 e, assieme alle altre, si unisce anche una legge di iniziativa popolare con accluse 300.000 firme.

Anni di meditazioni e due gravi battute di arresto: nel 1983, quando alla Camera il cosiddetto emendamento Casini ottiene la maggioranza in aula e ripristina la nozione di delitto contro il buon costume; e nel 1984, quando sempre alla Camera, l'aula, cancella il testo proposto dalla Commissione giustizia in tre punti fondamentali: la non punibilità degli atti sessuali consensuali fra minorenni; la procedibilità d'ufficio per i reati commessi all'interno del rapporto di coppia; la partecipazione delle associazioni al processo.

Ancora nel 1986 la legge contro la violenza sessuale è di nuovo in attesa di consensi. In parlamento, l'aula del Senato, con una maggioranza di 121 voti contro 105 e 4 astenuti, respinge l'articolo – proposto a larga maggioranza dalla commissione giustizia – che garantiva la non punibilità degli atti sessuali consensuali fra minorenni.

Le forze politiche non si riconoscono nel testo e battibeccano sulla procedibilità d'ufficio distinguendo in atti gravi e meno gravi, sulla querela all'interno della coppia e sui minori cui era vietata ogni forma di effusione anche se consenzienti. Ancora, in quegli anni, la mentalità maschilista dominante non permette che si stravolgano i rapporti di forza interni della famiglia.

Nel 1989 è approvato un altro testo monco in Senato e la discussione si trascina per tutti i primi anni novanta.

Si deve arrivare al 1996, nell'epoca in cui le donne avevano già conquistato lo spazio ed alcuni posti apicali nel mondo professionale, perché in Italia si giunga all'approvazione della legge n. 66 nella quale, finalmente, si riconosce l'ovvio: lo stupro è reato contro la persona e non più contro la morale!

Rassegna della Cassazione: tra evoluzione ed "ignominia"⁴

Mettiamo nel dimenticatoio quelle sentenze che, nella vigenza della vecchia legge che distingueva tra violenza carnale e atti di libidine, si affannavano a definire al centimetro di quanto doveva essere profonda la penetrazione perché fosse riconosciuto il reato di violenza carnale.

Mi limito a riportare le sentenze dell'ultimo decennio astenendomi da ogni considerazione (anche perché le sentenze si commentano da sole).

Cass. penale, sez.III, 11 marzo 1994. E' "arduo ipotizzare" una violenza sessuale fra coniugi in caso di coito orale in quanto la donna "avrebbe potuto in ogni caso facilmente reagire e sottrarsi al compimento dell'atto da lei non voluto".

Cass. penale Agosto 1997. Se il capoufficio dimostra un "sentimento profondo e sincero" nei confronti della segretaria, non può essere accusato di molestie sessuali sul lavoro, anche se la invita a cena e tenta di baciarla.

Cass. penale Gennaio 1998. Le lacrime di una donna violentata possono diventare un elemento che "inchioda" l'uomo che ha abusato di lei e valere come elemento probatorio "idoneo a garantire la sincerità delle dichiarazioni della parte offesa".

Cass. penale Giugno 1998. La guancia di una donna non è una "zona erogena" ma baciarla senza il consenso dell'interessata ha "tutte le caratteristiche dell'atto sessuale".

³ Il titolo è tratto dall'articolo del 23/02/07 di "Femminismo a sud Storia della legge sullo stupro" cui si è fatto riferimento per la ricostruzione storico-culturale degli anni antecedenti alla promulgazione della legge 66/96

Sito web: femminismo-a-sud.noblogs.org

⁴ L'elenco delle sentenze è presente su diversi siti web tra cui: <http://italy.indymedia.org> che pubblica un articolo di "Repubblica" 17 febbraio 2006. Le sentenze non numerate non risultano incluse nei massimari, pertanto si riportano per come pubblicate in rete.

Cass. penale, sez.III, n.1636/99. Impossibile commettere violenza carnale su una ragazza che indossa i jeans. Secondo i giudici l'indumento non è sfilabile senza la fattiva collaborazione di chi lo indossa. La ragazza non si è opposta con tutte le sue forze. Dunque era consenziente e, quindi, non è stata stuprata.

Cass. penale, sez.III, n.4490/99. La Corte afferma che violentare una donna incinta al settimo mese non configura una circostanza aggravante del reato di violenza sessuale. E in più si afferma che è anche possibile applicare al violentatore la diminuzione della pena minima per attenuanti generiche perché il caso può anche essere ritenuto tra quelli di "minore gravità".

Cass. penale, sez.III, n.11541/99. Sono sufficienti due violentatori per far scattare l'aggravante della violenza sessuale compiuta dal branco.

Cass. penale Dicembre 1999. Non ha diritto a sconti di pena il violentatore che non riesce a congiungersi carnalmente con la vittima per la resistenza che questa gli oppone.

Cass. penale Febbraio 2001. La Cassazione stabilisce che la "palpata" ai seni è violenza sessuale al pari di tutti gli atti connotati da "repentinità" e imprevedibilità posti in essere da chi intende, agendo all'improvviso, "vincere la resistenza delle vittime".

Cass. penale, sez.III, 6 Novembre 2001. I giudici ribaltano il loro precedente orientamento: la circostanza che una donna indossi i jeans non è da sola sufficiente a escludere il reato di violenza sessuale, specie se la paura della vittima di subire altre violenze da parte dell'assalitore determina la possibilità di sfilare più facilmente i pantaloni.

Cass. penale, sez.III, n.40558/02. L'attenuante speciale di cui all'art. 609 bis c.p. non può essere concessa per il solo fatto dell'accertata e disinvolta (purché incolpevole) disponibilità della vittima all'approccio amicale, quando le modalità dell'azione delittuosa rivelino una elevata intensità del dolo.

Cass. Penale, sez.III, n.6329/06. La cassazione decide che una quattordicenne non può aver subito violenza dal proprio patrigno perché non "illibata", dunque, secondo i giudici, è lecito ritenere che già al momento dell'incontro con l'imputato la sua personalità, dal punto di vista sessuale, fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età.

La stessa Cassazione dichiarerà: "Questa sentenza sarà seppellita con ignominia, non troverà mai spazio nei massimari ed, anzi, verrà citata come esempio negativo di come una sentenza non dovrebbe mai essere scritta né motivata".

Cass. Penale, sez.III, n.22049/06. La Cassazione sconfessa definitivamente quanto affermato con sent. 1636/99, stabilisce, infatti, che l'attendibilità di una donna stuprata non può essere intaccata dalla mera circostanza che la stessa indossasse i jeans al momento dello stupro, e ciò in base al rilievo che, proprio per il terrore di ulteriori conseguenze, potrebbe, per contro, aver reso più semplice lo sfilamento dell'indumento.

Cass. Penale, sez.III, n.24061/06. Non sempre è violenza sessuale se all'inizio c'è consenso. I Giudici hanno osservato che, nel caso di specie, poiché la ragazza voleva sottrarsi dal rapporto solo nel momento in cui aveva iniziato a sentire dolore, si sarebbe potuto trattare di una riserva mentale e, in questo caso, l'imputato poteva non aver percepito quel disagio.

Segni e speranze di una "inversione culturale".

Decido di concludere l'articolo con una nota di speranza e, nel farlo, opero una scelta di campo che potrebbe risultare discutibile. Decido infatti, per un verso, di far parlare gli uomini e, per l'altro, di tirare in ballo la Chiesa Cattolica accusata di un secolare oscurantismo in tema di morale sessuale soprattutto femminile.

Riporto di seguito stralci di due documenti: "Sulla violenza sessuale – documento del CSOA Macchia Rossa di Roma (gennaio 2001)"; "Catechismo della Chiesa Cattolica" par. 2356.

L'accostamento non potrebbe essere più audace, epperò trovo un filo conduttore tra i due testi.

Scrivono i compagni: "Nei rapporti fra i generi l'elemento sessuale è costantemente presente...La violenza sessuale compiuta dal genere maschile non è l'eccezione, non lo è purtroppo neanche la penetrazione violenta. Anzi è la regola generale dei rapporti uomo-donna, in tutti i suoi aspetti, livelli, sfumature. Lo sappiamo. E' difficile da mandare giù per noi "maschietti liberati". Ma forse è l'unico modo per uscire dal nostro ruolo. Analizzare, sviscerare, criticare, distruggere. E ricostruire. Ricostruire noi stessi, i rapporti con le donne, fra noi uomini. Le relazioni sociali.... Lo stupro è un atto di violenza contro il corpo diverso della donna, contro l'elemento non cancellabile della sua differenza. La causa dello stupro è nel fatto che gli uomini considerano il corpo femminile disponibile per noi, alle sole condizioni poste dallo stato dei rapporti fra noi uomini...".

Scrive la Chiesa: "Lo stupro indica l'entrata per effrazione, con violenza, nell'intimità sessuale di una persona.

Esso viola la giustizia e la carità.

Lo stupro lede profondamente il diritto di ciascuno al rispetto, alla libertà, all'integrità fisica e morale.

Arreca un grave danno, che può segnare la vittima per tutta la vita.

E' sempre un atto intrinsecamente cattivo...".

Del primo documento colpisce la lucida analisi sociologica e l'onestà dell'autodenuncia.


Del secondo convince il richiamo ai valori fondamentali dell'esistenza umana: giustizia, carità rispetto, libertà, integrità fisica e morale, tutti, all'unisono, lesi dall'atto di stupro

Ebbene, quale che sia la motivazione culturale-ideologica-etica dell'individuo - sia essa di matrice "liberamente" laica o "integralmente" religiosa - ciò che mi sembra interessante sottolineare è l'accordo (e, normalmente, le due correnti di pensiero si trovano in disaccordo quasi su tutto!) che entrambe trovano nella totale stigmatizzazione dello stupro.

Che sia in questa convergenza la speranza di una inversione culturale?



Proverbi e aneddoti



E' MEGLIO UN MAGRO ACCORDO CHE UNA GRASSA SENTENZA.

*Resto in Camicia, e vinsi la mia lite,
quello che l'ha perduta riman senza*

*Deh un magro accordo tutti voi Seguite
in vece di cercar grassa Sentenza!*

Il processo è un bell'albero nel giardino dell'avvocato che piglia radice e non muore mai.

Di tre cose il diavolo si fa insalata: di lingua di avvocati, di dita di notai, e la terza è riservata.

La veste degli avvocati è foderata dell'ostinazione dei clienti.

Se l'inferno non è pieno, giammai non ci sarà avvocato salvo.

La penna dell'avvocato è un coltello di vendemmia.

La Redazione della Rivista comunica a tutti i colleghi che è gradita la segnalazione di decisioni delle diverse autorità giudiziarie del distretto della Corte d'Appello di Catanzaro che trattino casi o risolvano questioni di particolare interesse.

Allo stesso modo, saranno ben accetti articoli o commenti da inserire nelle rubriche della rivista.

La Redazione di Diritto & Dintorni riserva la facoltà di pubblicare il materiale pervenuto che, in ogni caso, non sarà restituito.



di Eugenio Attanasio

Calabrie/Territori di cinema : una mappa per salvare la magia del cinema girato in regione

La *Carta delle Calabrie/Territori di cinema* nasce come frutto di una lunga ricerca sul cinema girato in Calabria, che dura sin da quando è stata costituita la Cineteca della Calabria, e che chiaramente continua. Illustrata da Francesca Crispino e presentata in anteprima a Parma al III festival della Cultura Calabrese, nel marzo 2007, dove si sono illustrate le linee direttive di questa ricerca cinematografica, arriverà in Calabria nel mese di maggio durante la Settimana dei Beni Culturali promossa dal Ministero.

L'idea di partenza è di rendere conoscibile un patrimonio cinematografico che si lega direttamente ai luoghi che hanno ospitato ed ospitano i *set*, le *troupe*, i *cast*, tutta quella grande macchina organizzativa ed impresa artistica che è il cinema. Negli ultimi anni si è assistito al nascere di un nuovo fenomeno: il cineturismo una forma di turismo di chi si reca in visita alle *location* cinematografiche, ossia i luoghi utilizzati per le riprese di un film. Secondo una ricerca pubblicata qualche tempo addietro, ogni anno ci sono cento milioni di cineturisti, di cui dieci milioni solo negli Stati Uniti, che scelgono di far visita ad una città o ad uno scenario reso famoso da un film. Un caso celebre di cineturismo che ha dato grande impulso ad un territorio è rappresentato dalla recente crescita turistica della Nuova Zelanda, un vero boom trascinato dalle visite alle *location* della trilogia de *Il signore degli anelli* di Peter Jackson. Anche in Italia si inizia a parlare di cineturismo con i fenomeni recenti dei tour a Procida e Salina sui set di *Il postino*, a Matera nei luoghi de *La passione di Cristo*. Il cinema infatti rende protagonista quel paese, quella spiaggia, quell'albergo, suggellando una specie di patto e sancendo un'identità, anche in una regione come la nostra, dove non è immediato associare un posto ad un film famoso.



L'armata Brancaleone (di Mario Monicelli - 1966)

Alcuni di questi "luoghi del cinema" entrati a giusta ragione nel mito, si trovano in Calabria, come ad esempio il Castello Aragonese di Le Castella, dove Monicelli girò *L'armata Brancaleone*, o il Lago Ampollino, splendido scenario naturale de *Il Lupo della Sila*, con Amedeo Nazzari che si contraddistinse, tra la fine degli anni '40 e l'inizio degli anni '50 come il divo di un certo cinema che sceglieva la Calabria delle aspre montagne come set.

Sono stati così selezionati oltre 100 titoli, per rappresentare più di 100 anni di cinema, con film, registi, attori e produttori, a partire dal 1905, anno in cui a seguito del primo terremoto, si girò un lavoro documentario, fino ad oggi, con scheda da consultare e relative *location*, per questa prima mappatura regionale che si realizza in Italia. Si tratta prevalentemente di opere di lungometraggio, con qualche medio e cortometraggio, usciti nelle sale o proiettati nei festival internazionali, spesso poco conosciuti ai più ma sempre presenti nella memoria e nella tradizione orale delle piccole comunità interessate. Una sezione apposita è dedicata ai Personaggi del cinema, e cioè attori, registi, produttori, direttori della fotografia, sceneggiatori, di nascita o di famiglia calabrese che si sono fatti conoscere in tutto il mondo.

La storia di questa Calabria cinematografica parte dall'epoca del muto con l'esperienze interessanti come quella della Dora film per *Le gesta del Brigante Musolino* di Elvira Notari, una pellicola "da esportazione" girata in Calabria ma distribuita tra gli emigrati d'oltreoceano. Molte sono le opere andate perdute, ma ancora vi sono tante copie negli scaffali polverosi di archivi e magazzini, che devono essere recuperate per evitarne il deterioramento.



Melissa 49/99 (di Eugenio Attanasio e Giovanni Scarfò - 1999)

Come Cineteca della Calabria pensiamo che solo rendendo conoscibile questo giacimento culturale del cinema girato in Calabria sia possibile salvarlo dall'oblio .

Abbiamo ristampato e digitalizzato, per primi in Italia i dieci documentari che Vittorio de Seta ha girato tra Calabria, Sicilia e Sardegna tra 1954 e 1959, e che Martin Scorsese ha voluto al Tribeca Film Festival nel 2005, salutandoli come i capolavori ritrovati ("...cinema nella sua espressione migliore....un viaggio in un paradiso perduto"). E così per le opere di Elio Ruffo e Silvestro Prestifilippo, due registi che provarono a rendere questa regione protagonista come soggetto cinematografico e non solo come oggetto. Un lavoro che speriamo non si debba mai fermare.



La terribile chiamata dei viventi

Nera è la copertina di questo capolavoro di poco più di cento lapidarie pagine, scritte dal pluripremiato e ultrasettantenne scrittore americano Philip Roth, eterno candidato ad un meritato Nobel che non arriva mai.

Nera come la disposizione di spirito del lettore che approda all'ultima pagina fra lo sgomento provocato da una ineluttabilità che rifiuta e il tormento di una certezza che respinge.

Perché, questo, non è propriamente un libro sulla morte, ma -orribile a dirsi- un libro sulla decadenza, sul



vuoto, sulla malattia.

Non sulla fine, ma sui momenti che la precedono.

Già nel titolo, "ognuno", richiama un testo anonimo della drammaturgia inglese del cinquecento, il cui personaggio principale illustra allegoricamente il comune destino di tutta l'umanità nel dover fronteggiare la chiamata finale.

Il lungo racconto si apre con il funerale del protagonista senza nome, pubblicitario di successo, e ripercorre a ritroso la sua intera esistenza.

Tre matrimoni falliti alle spalle, due figli maschi avuti dalla prima moglie che lo detestano e una femmina, nata dalla seconda moglie, che lo adora. Un fratello ottimista e in salute, così diverso da lui.

Una vita qualunque, costellata da successi e fallimenti, di paure e ardori. Come la vita di tutti.

E, come per tutti, una vita che scivola inesorabilmente verso la vecchiaia e i suoi dolori.

Il corpo che smarrisce la sua energia, precipita nel vuoto dell'inutilità e della noia, si ammala. Diventa sempre meno nell'attesa del nulla.

La mente che, nell'estremo tentativo di riempire di contenuti giorni altrimenti sterili, resta disperatamente attaccata alle bramosie di sempre, la cui irrealizzabilità amplifica il senso dello sfacelo immanente.

I coetanei che patiscono i suoi stessi malanni.

Una creatura sconfitta, che s'interroga su quanto gli sta capitando e prende coscienza del suo stato, fino all'amara considerazione: "Mio Dio, che uomo ero una volta! Che vita avevo intorno! Che forza avevo dentro! Una volta ero completo: ero un essere umano".

Ma "la vecchiaia non è una battaglia: la vecchiaia è un massacro" e fatalmente sopraggiunge "proprio quando sei più debole e meno capace di fare appello alla tua combattività".

Everyman affronta senza moralismi e senza inibizioni un tema duro e scomodo, raffigurando con cruda realtà - quella realtà che non è possibile cambiare -, la proiezione di quanto nessuno vorrebbe diventare.

Philip Roth
Everyman, pag. 123
Einaudi, Euro 13,50

Una sfida impossibile

Probabilmente in pochi hanno mai sentito parlare di lui e pochissimi sono coloro che lo ricordano.

Ma i critici letterari sostengono che lo scrittore americano Jaques Futrelle, sarebbe diventato uno dei narratori di maggior successo se la sua giovane vita non fosse stata spezzata da un tragico destino, condiviso con altri 1500 sfortunati.

Eppure, nel 1912, quando decise di intraprendere con la moglie un viaggio in Europa alla ricerca di nuove ispirazioni, per incontrare editori e per promuovere le sue opere, era un uomo famoso e affermato.

La sua permanenza nel Vecchio Continente si protrasse alcune settimane e, alla vigilia del suo trentasettesimo compleanno, decise di far ritorno a casa approfittando del viaggio inaugurale di un nuovo modernissimo transatlantico.

Con gli amici più cari, festeggiò il compleanno a Londra fino a tarda notte e poiché la nave salpava da Southampton, i coniugi Futrelle ebbero appena il tempo di preparare i bagagli e s'imbarcarono la mattina del 10 aprile 1912.

Dopo cinque giorni di navigazione, il Titanic s'inabissò nell'Oceano Atlantico trascinando con sé lo scrittore che aveva appena fatto in tempo a mettere in salvo la moglie su una delle ultime scialuppe disponibili.

In questo delizioso racconto, meritoriamente riproposto dall'editore Polillo, il geniale Augustus S.F.X. Van Dusen, valente esponente della comunità scientifica, soprannominato la "Macchina Pensante" per la sua strabiliante abilità nel risolvere qualsiasi tipo di enigma sulla base della sola logica, propone ai suoi amici accademici una sfida all'apparenza impossibile.

Egli si farà rinchiudere nella cella di massima sicurezza di un inespugnabile carcere e, pur ricevendo lo stesso trattamento dei detenuti condannati a morte, in capo a una settimana riuscirà a venirne fuori.

Giusto in tempo per partecipare alla cena da egli stesso organizzata e alla quale parteciperanno quali ospiti d'onore i suoi scettici colleghi.

Ma come farà ad evadere? Utilizzando l'unico strumento che avrà a disposizione: la forza del pensiero.

Inizia così il soggiorno del professor Van Dusen nella cella n.13 della granitica prigione di Chisholm e l'applicazione del suo ferreo raziocinio.

Vincerà il professor Van Dusen la difficile scommessa? Non lo riveliemo, naturalmente.

Qui basti dire che nel 1905 il racconto fu pubblicato a puntate sul Boston American, e il giornale promise un premio ai lettori che fossero riusciti a trovare la soluzione.

Pare che nessuno l'abbia riscosso.



Jaques Futrelle
Il problema della cella n.13, pag. 60
Polillo Editore, Euro 5,50



di Stefania Mantelli

Il senso della giustizia nell'opera di Domenico Purificato

a
r
t
e

Uno spontaneo senso della giustizia si coglie nei dipinti di Domenico Purificato recentemente esposti nelle sale del S. Giovanni di Catanzaro.

Le immagini che egli fissa sulla tela rappresentano un'umanità dedita al lavoro nella realtà della vita quotidiana, avvezza alla fatica nel rispetto della natura e dell'ordine naturale delle cose, ma anche temi legati agli eventi socio-politici della sua Ciociaria, da cui traspare la passione civile e il suo universo di principi e valori.

Una poliedrica figura quella di Purificato che, oltre ad essere pittore, grafico, giornalista, scrittore e autore di saggi teorici sull'arte e saggi critici su cinema e teatro, fu anche scenografo teatrale e cinematografico, redattore della rivista *Cinema*, direttore della rivista *Figura*, direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Brera dal '72 all' '80, anni proficui per la sua attività di storico dell'arte e studioso di estetica, nonché scopritore di talenti.

Nasce a Fondi (Latina) nel 1915. Dopo aver conseguito la maturità classica si trasferisce a Roma per studiare Giurisprudenza. La formazione umanistica e il senso di giustizia acquisiti hanno contribuito a dare quello spessore etico-morale che ha poi caratterizzato tutta la sua vita e la sua attività. Giovanissimo entra nella Scuola Romana, perché "antiretorica e antiufficiale", dove ritrova gli amici di infanzia, il regista De Santis e il politico Ingrao, e stringe rapporti fondamentali per la sua formazione artistica con Corrado Cagli e Mario Mafai.

Nel dopoguerra prende coscienza delle sue inclinazioni e aderisce al filone neo-realista, ma con una libera e personale interpretazione, moderando le tendenze espressionistiche contemporanee, perché interessato ad un messaggio forte, più maturo e drammatico, reso attraverso le pennellate spesse e corpose e le scelte cromatiche, tendenti più spesso ai toni cupi. Partecipando alla Libera Associazione Arti Figurative, rende pubblica la sua scelta artistica per il realismo e l'impegno civile antifascista, affermando il rispetto per la dignità umana, contro ogni oppressione e contro la guerra.



Approda al realismo e al neo-realismo, quindi, dopo una maturazione personale, lontana da modelli precostituiti e dai canoni imposti dall'omonima ideologia, nella convinzione che un realismo non sano può sfociare solo in populismo e demagogia. Difatti il suo stile raffinato si coniuga perfettamente con la semplicità dei soggetti raffigurati senza enfasi alcuna, anzi con estrema onestà.

E' chiara per lui la funzione dell'arte che deve rinunciare a voler essere nuova ad ogni costo per essere vera. E vera è solo l'arte che riesce ad interpretare i valori supremi della vita, l'aderenza alla vita degli uomini veri, alle loro semplici virtù. Nei suoi stessi saggi critici si legge: «solo la pittura fatta dall'uomo per l'uomo aveva potuto volta a volta e interamente esprimere il pensiero, la spiritualità, la particolare cultura dei popoli e non le sue più esteriori attitudini». «Rappresentare il mondo visibile, il mondo oggettivo, restituirlo sulla tela nella luce di una nuova personale rivelazione, questo è il compito dell'artista che il tempo non può in nessun modo

sopprimere».

Lotta tutta la vita contro l'ambizione, il velleitarismo d'avanguardia e la figurazione demagogica di molti neorealisti, lasciando emergere l'estrema coerenza del suo sentire anche nelle altre arti in cui sono manifesti, con altrettanta forza, il suo pensiero e le sue convinzioni di uomo e di artista.

Si interessa di cinema già dalla seconda metà degli anni trenta, come critico attento e rigoroso. In quel periodo molti intellettuali trovano nel cinema un patrimonio culturale comune. Scorrendo le riviste letterarie e cinematografiche, già dal primo dopoguerra, si incontrano i nomi di molti uomini di cultura impegnati a rafforzare il rapporto tra cinema e letteratura.

Nel '54 De Santis, neorealista, gli affida lo studio del colore, la scenografia e i costumi per il film *Giorni d'amore*, una novità assoluta per l'industria cinematografica italiana, quando, ad es., in Francia, il connubio pittura-cinema aveva già trovato il suo acme espressivo nel '29, con Dali e Buñuel nel film surrealista un *Un chien andalou*.

Approda al teatro negli anni della guerra, curando le scene di una delle prime rappresentazioni italiane delle *Nozze di sangue* di Federico García Lorca, tanto osteggiata per l'impegno politico del suo autore, sì da comportare l'intervento dell'Ufficio Unico della Censura Teatrale del Ministero della Cultura Popolare. Nei primi anni settanta cura scenografie e costumi per *Molto rumore per nulla* di Shakespeare e *Tosca* di Puccini, ma la sua passione per il teatro, unitamente al suo interesse per i nuovi talenti, culmina con l'istituzione nell'aranceto della sua casa di famiglia del premio "Fondi - La pastora".

L'attività di saggista continua fervida per tutta la sua vita, a testimonianza dell'impegno civile e del suo modo di intendere l'arte, con la pubblicazione coraggiosa e dura, de: *I rischi dell'arte*; *Callimaco, una pittura per l'uomo*; *Le avanguardie appiedate*; *La polemica sul massacro dell'arte* ed il saggio postumo *Come leggere un quadro*.

Il pittore si spegne a Roma nel 1984 lasciando l'impronta di grande testimone del suo tempo e di intellettuale di spicco del '900 italiano.



Il Processo di Kafka

E' andato in scena al Politeama di Catanzaro, uno degli spettacoli più inquietanti e claustrofobici della stagione di prosa, con la regia di Andrea Battistini, tratto da uno dei romanzi più sconvolgenti del Novecento, *Il Processo* di Kafka, scritto tra il 1914 e il 1915, ma pubblicato successivamente alla morte dell'autore, nel 1925. Nel *Processo*, emerge la visione allucinata della colpa, come sorta di peccato originale, che condanna l'uomo senza nessuna possibilità né di salvezza né di riscatto. L'uomo, secondo Kafka, nasce colpevole ed è condannato da una giustizia cieca e inappellabile, amministrata, come nel caso de *Il processo*, da una burocrazia sordida, meschina e ferocemente inumana. E dunque tema quanto mai attuale, perché fatalmente connesso a quello del controllo dell'individuo da parte di una società composta da un'indefinibile collettività, che

nell'epoca contemporanea appare come una delle problematiche più controverse e di particolare attenzione da parte della narrativa. Nella maestosa e inquietante scenografia di Carmelo Giammello, con visioni ora tragiche ora grottesche, Andrea Battistini ha raccontato, utilizzando un impasto visivo e sonoro di singolare impatto, l'angosciosa storia di Joseph K.: tranquillo e meticoloso



impiegato di banca, arrestato senza motivo, processato, condannato a morte, rimesso in libertà condizionata, spiato, isolato da parenti e amici, perseguitato, privato della sua dignità di uomo, nella sua progressiva discesa

negli inferi della vergogna e dell'incubo di una colpa non commessa. E' un dedalo di ombre, suoni, volti, corpi, parole, che si dipana attorno a K. con una forza centrifuga inarrestabile, fino a tritularlo "come un cane", dirà. Dal sottosuolo, dall'alto, dai lati della scena, personaggi, musica, oggetti tagliano continuamente lo spazio componendolo e ricomponendolo in situazioni e ambientazioni diverse, ma sempre rimanendo all'interno del labirinto allucinato della mente del protagonista, anche quando la narrazione si rivela nel letto di K., nella sua camera, nella pensione che lo ospita poi in strada, in banca, dall'avvocato, lungo interminabili corridoi e nel tribunale. "Qualcuno doveva aver calunniato Josef K. Poiché un mattino, senza che avesse fatto nulla di male, egli fu arrestato..." è l'incipit del romanzo e il filo conduttore dello spettacolo di Battistini, dove il regista ha confermato un particolare talento nel percorso da tempo intrapreso, e volto al riadattamento teatrale di opere letterarie, e già brillantemente sperimentato con *Il Gattopardo* di Tomasi di Lampedusa e in *Cassandra* di C. Wolf e ne *Il Maestro e Margherita* da M. Bulgakov, e che trova ancora una originale espressione nel *Processo*, spettacolo che non cede mai il passo ad una qualsiasi soluzione, ad una via d'uscita dall'angosciante universo kafkiano, universo che rimane sempre e comunque privo di alcuna speranza, sino a che l'ordine "mosso da potenze misteriose e imperscrutabili viene portata a compimento. K. viene ucciso da due "figuri" come un cane - disse, e fu come se la vergogna gli dovesse sopravvivere".



compimento. K. viene ucciso da due "figuri" come un cane - disse, e fu come se la vergogna gli dovesse sopravvivere".



di Carlo Rotundo

Ho ancora la forza...

m
u
s
i
c
a

Nove anni fa andavo a vedere Francesco Guccini al Palazzetto dello sport di Catanzaro (conservo ancora il biglietto, era il 19 dicembre 1997). Ignoro se fosse la prima volta che suonava nella nostra città, probabilmente sì. Credevo di assistere allo *show* di uno storico cantautore magari un po' fuori moda, ma anziché ad un happening per nostalgici degli anni '70, partecipai, oserei dire, ad un vero e proprio concerto rock, con tanto di ragazzini osannanti al seguito, giunti in autobus da tutta la Calabria.



Foto di Peppino Sala
"Bologna"
Digitale su carta

Lo spettacolo di un vero professionista, cantante, intrattenitore, affabulatore, capace di catturare per oltre due ore l'attenzione della variegata platea solo con la sua voce, la musica e un grande mestiere, senza particolari virtuosismi o effetti scenici, supportato da un gruppo di musicisti un po' attempati, ma di altissimo livello, tra i quali i fedelissimi "Flaco" Biondini, Ares Tavalazzi e Vince Tempera.

Ma la autentica sorpresa dello spettacolo era la presenza di tanti giovani, che si rivelavano appassionati fruitori della musica dei loro padri, conosciuta non certo grazie alle radio o alle televisioni dove difficilmente passano le canzoni del Maestro.

A distanza di un decennio, il concerto di pochi giorni fa a Catanzaro ha riproposto lo stesso scenario.

D'accordo, Guccini è un monumento della canzone d'autore, ma sorprende ugualmente come il cantautore politico per eccellenza, che sembrava indissolubilmente legato alla generazione degli anni '70, nell'epoca dell'immagine e del disimpegno possa raggiungere il pubblico più giovane, mantenendo un successo e una notorietà maggiori di molti altri suoi colleghi cantautori "... eletta schiera / che si vende alla sera / per un po' di milioni ..." (mi si consenta la citazione de *L'avvelenata*).

Specie oggi che il successo di un cantante viene quasi pianificato, creato, mediante le compiacenti "scalette" delle trasmissioni radiofoniche e televisive (le cosiddette *playlist*) preconfezionate dalle case discografiche per orientare i gusti del pubblico, in particolare delle generazioni più giovani, con la selezione di brani prescelti che vengono trasmessi, suonati e ripetuti decine di volte al giorno, fino a quando, entrati nella testa degli ascoltatori, raggiungono la auspicata notorietà e il successo.

Questo è il *marketing*. Così si crea un personaggio o meglio, dovrebbe dirsi, un prodotto, perlopiù curato nell'immagine anziché nella sostanza, magari inconsistente o di breve durata, ma poco importa a chi ne guadagna perché di idoli per teenager se ne sfornano a getto continuo.

Il successo di Guccini con tutto questo c'entra ben poco. Sempre incisivo e graffiante, più narratore che poeta, Guccini offre uno stile musicale di certo non innovativo o originalissimo fatto di ballate folk, con un occhio ai cantautori americani e qualche fuga nel jazz e nel rock. Ma questa è la prerogativa della maggior parte dei cantautori italiani della sua generazione, da sempre accusati di curare più i testi che la musica, i quali, salvo rare eccezioni, hanno attinto a piene mani alle tradizioni americana e francese.

L'imponente e carismatico omaccione con i capelli brizzolati, al quale la cura dell'immagine sembra importare poco o nulla, mantiene però da quarant'anni un successo invidiabile, se pensate che il suo primo LP (come chiamavamo i 33 giri in vinile), *Folk Beat*, risale al 1967, per gli appassionati l'anno in cui i Pink Floyd incidevano il loro disco d'esordio e i Beatles il leggendario *Sgt. Pepper's*.

Ed ancora è in piena attività, incide dischi, scrive libri, prende parte a film, colleziona premi e riconoscimenti di ogni tipo e qualità, letterari, musicali e lauree ad honorem, e conquista nuovi fans.

Qual è il suo segreto? Oltre alle strategie di marketing, funziona ancora efficacemente il vecchio passaparola?

E a proposito di politica, si è sempre professato anarchico e, anche se continua ad essere un'icona per la sinistra, è stato di recente pubblicamente lodato dal leader di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini, che ha invitato i giovani di AN ad ascoltare le canzoni di Guccini anziché guardare i *reality show*, riconoscendo profondità e valore all'opera del Nostro a prescindere dalle ideologie. Eppure, nonostante l'impegno, svela un carattere istrionico e ironico più di quanto le sue canzoni lascino presagire, come del resto confermano le sue apparizioni cinematografiche quasi tutte in film "leggeri" (memorabile nella parte del barista - allenatore di calcio in *Radiofreccia* o del severo preside nell'ultimo film di Pieraccioni).

Indimenticabile una risposta che diede qualche anno fa in una sua rara intervista televisiva: "*Scrivo solo canzoni tristi? E' perché quando sono allegro esco*", quasi a voler contraddire lo stereotipo del cantautore impegnato e colto, quindi musone, introverso, burbero e a volte depresso (vedi Tenco, Paoli, De Gregori).

Oppure ricordo una notizia letta in un trafiletto di un giornale qualche anno fa, riguardo ad una sua anonima apparizione ad un *karaoke* estivo in piazza per cantare, se non erro, *Vita spericolata* di Vasco Rossi, declinando false generalità al conduttore che, come gran parte del pubblico, non lo riconobbe e gli fece pure i complimenti!

Tanto per non smentirsi, il 6 agosto 2006 Guccini ha ricevuto durante il tradizionale campionato italiano della bugia a Le Piastre, sulla Montagna Pistoiese, il Bugiardino ad Honorem, presentandosi sul palco con una bugia: "*Salve, sono Lucio Dalla!*".

Ormai è diventato un classico e grazie al suo vasto repertorio ed al suo seguito di fedelissimi può permettersi di fare tournée senza avere un nuovo disco da lanciare. E questo è un privilegio di pochi artisti.

Tant'è che il poster che pubblicizza l'ultima tournée sui muri della nostra città, è ispirato alla copertina di un mitico disco del 1976, *Via Paolo Fabbri 43*, l'indirizzo della sua casa di Bologna, dove ancora risiede. Fra la via Emilia e il West ...



Quando la poesia diventa immagine

Metti il più colto dei cantautori italiani e tre artisti catanzaresi di formazione diversa che accettano la sfida di trasporre la forza espressiva dei testi delle sue canzoni in rappresentazione visiva, attraverso una collezione di oltre centocinquanta dipinti e fotografie. Ne viene fuori una serata originale ed emozionante che si sviluppa lungo un percorso di musica, poesia e immagini, efficacemente intitolato *Stanze di vita quotidiana*.

Il cantautore è Francesco Guccini, i pittori Giovanni Marziano e Maurizio Carnevali, il fotografo Peppino Sala.

La presentazione dell'evento, che parte da Catanzaro per toccare molte città italiane fino ad approdare a Praga, è stato presentato nella sala George Gissing del complesso Monumentale del San Giovanni, dal giornalista Vincenzo Mollica.

Partecipa un pubblico numeroso e attento, abbiamo raccolto le impressioni dei protagonisti.

Giovanni Marziano: "Voglio sottolineare un primo punto, fondamentale per la comprensione della mostra. E' vero, è un omaggio a Francesco, ma è anche un omaggio sentito a tutta la popolazione trasversale che ritrova da anni nelle parole e nelle musiche di Francesco una parte della propria anima. Il suo merito, in questi quaranta anni, è di esser stato un uomo consapevole, un cittadino del suo tempo, alcune volte convinto di essere un testimone inutilmente assente, altre volte polemico e attaccabrighe quanto deve esserlo chi ancora coltiva nel proprio giardino l'albero dell'utopia. Ed è questo che trasversalmente unisce una popolazione così diversa, dai quindicenni ai sessantenni e anche oltre. Proprio questo ci unisce, la speranza che ancora il mondo possa cambiare.

Ma cosa può fare una canzone, cosa può fare un quadro? Non possono cambiare il mondo, ma possono farci sentire forti, possono non farci sentire soli. Francesco è stato accanto a ciascuno di noi quando sentivamo di essere rimasti soli. Io ho dipinto un autoritratto che ho intitolato *Ho ancora la forza*: ecco io ho ancora la forza di usare i pennelli come la spada e la tavolozza come uno scudo per realizzare un mondo migliore. Nei quadri c'è il racconto delle piccole storie quotidiane, questa grande capacità di sconfiggere il pudore, di raccontarsi, di mettere a nudo la propria umanità. Una confessione che coincide con la confessione pubblica di Francesco. Insieme abbiamo affidato al nostro lavoro il racconto di noi stessi, della nostra anima sempre giovane e sempre vecchia, quel simbolo di saggezza eterna racchiuso nell'immagine del bambino con la barba, perchè non s'invecchia mai quando si resta bambini".

Maurizio Carnevali: "Per me è una serata specialissima. Si realizza un progetto nel quale abbiamo creduto e per il quale abbiamo impegnato tutti noi stessi. Un progetto che consideriamo un punto fermo del nostro percorso artistico. E' stata un'esperienza molto bella perchè nel mondo della pittura i buoni sentimenti non sono così diffusi come potrebbe apparire. Ma questo percorso che abbiamo voluto affrontare insieme ci ha reso solidali l'uno con l'altro, ha rappresentato uno sforzo comune e ciascuno ha dato tutto se stesso. So per certo che è stata una dimostrazione d'affetto e di stima

reciproci che mi ha gratificato ancor più dell'obiettivo che abbiamo raggiunto. Guccini è stato il nostro ispiratore massimo, colui che ci ha accompagnato per un tempo infinito durante la nostra vita e durante il nostro lavoro ed era doveroso rendergli omaggio".



Giovanni Marziano
"La Locomotiva"
Olio su tela 150x100

Peppino Sala: "Voglio, per prima cosa, rimarcare il concetto che questa vissuta con Giovanni e Maurizio è stata un'intensa esperienza umana che per me ha contato più di ogni altra cosa. Per un fotografo è più difficile rendere delle atmosfere, perchè potrebbe rivelarsi banale fotografare alcune cose per poi riproporle in una rappresentazione meccanica delle canzoni di Guccini. Con le mie fotografie ho cercato di creare quelle atmosfere del pensiero di Francesco, al quale mi sento legato da tantissimo tempo e con cui ho condiviso speranze, illusioni e delusioni".

Vincenzo Mollica: "Credo che da oggi Catanzaro abbia un motivo in più di essere orgogliosa della propria cultura. Quando Giovanni, Maurizio e Peppino sono venuti a trovarmi a Saxa Rubra, non avevo la minima idea di chi mi sarei trovato di fronte. Mi hanno raccontato un progetto che è assolutamente inedito per il nostro paese e, per quanto riguarda la mia conoscenza di giornalista, nemmeno in Europa c'è mai stata una situazione di questo genere. Tre artisti che esprimono situazioni pittoriche diverse, si uniscono avendo come minimo comune denominatore la stessa fonte d'ispirazione. Le canzoni che Guccini ha scritto nel corso degli anni. Proprio quest'anno ricorrono quaranta anni di carriera di Francesco, e credo che non esista migliore occasione per festeggiare l'anniversario, partendo da questa mostra che ha una grande forza espressiva. Nel raccontare Guccini, ognuno degli artisti ha raccontato se stesso. In queste *Stanze di vita quotidiana* troverete la nostra vita, la vita di Francesco e la loro vita. E' il modo migliore per dire grazie a Guccini per i suoi insegnamenti, primo fra tutti l'arte di vivere. Credo che questa sia una delle mostre più importanti realizzate quest'anno nel nostro Paese e darà la possibilità da tutti di capire quanto possa essere significativo l'incontro nell'arte, perchè le canzoni di Guccini hanno stimolato gli autori di questa mostra e le loro opere stimoleranno altri.

Giovanni, Maurizio e Peppino non hanno eseguito delle illustrazioni e nemmeno delle interpretazioni delle canzoni di Guccini. Hanno camminato sulla sua scia e hanno trovato la loro strada come Guccini l'ha ritrovata ascoltando Dylan o Cohen o leggendo i fumetti di Paperino di cui è un grande appassionato. E' una mostra ricca per chi l'ha fatta e ricca per chi la verrà a vedere".

Francesco Guccini: "Mi sembra un'esposizione completa e articolata. Mi ha molto colpito vedere delle cose che hai fatto tu interpretate da altri e vedere il pensiero di una persona nel pensiero di un'altra persona. Capire cosa questi artisti hanno colto del tuo lavoro."